

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero:	20
			Data:	23/03/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DI AMAGA S.P.A. ED ALLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000. CONFERMA PROVVEDIMENTI PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SUPPORTO GESTIONE TARI E APPROVAZIONE RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO.				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 20.30, presso il Centro Giovanni Paolo II - aula consiliare "Primo Levi" - Via Marietti 8 - Bareggio, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'albo pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in adunanza, di prima convocazione.

Effettuato l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente punto in trattazione risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
Linda Colombo	P	Mirko Pelloia	P	Flavio Ravasi	P
Silvia Scurati	P	Lorenza Maria Verardo	P	Giancarlo Lonati	A
Angelo Carlo Cozzi	P	Luisa Pirovano	A	Maria Santina Ciceri	A
Giuseppe Sisti	P	Renzo Giuseppe Meda	A		
Cristina Cappellini	P	Ermes Garavaglia	P		
Virginio Tagliavini	P	Raffaella Debora Gambadoro	P		
Alessio Sottocornola	P	Monica Gibillini	P		

TOTALE PRESENTI **13**

TOTALE ASSENTI **4**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio - Angelo Carlo Cozzi - invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DI AMAGA S.P.A. ED ALLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000. CONFERMA PROVVEDIMENTI PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SUPPORTO GESTIONE TARI E APPROVAZIONE RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO.

Sono presenti gli Assessori comunali: Lorenzo Paietta, Nico Beltramello, Roberto Pirota, Anna Lisa De Salvo.

Il Presidente del Consiglio comunale dichiara l'assenza giustificata dei Consiglieri Luisa Pirovano e Renzo Giuseppe Meda.

Il Segretario comunale, all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno consesso, abbiano il dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al 4° grado e in ogni caso qualora sussista l'esigenza alla luce del principio generale di imparzialità e trasparenza, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astensione.

IL PRESIDENTE

Introduce il presente punto all'ordine del giorno e dispone l'avvio del dibattito. Prende la parola l'Assessore Nico Beltramello.

Seguono gli interventi così come riportato nell'allegata trascrizione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bareggio, ad esito di procedure ad evidenza pubblica espletate nel 2015, ha affidato il servizio di igiene urbana nel territorio comunale alla Società Cooperativa Idealservice (“**Idealservice**”) che lo ha gestito sino alla naturale scadenza contrattuale del 30 dicembre 2020, poi prorogata sino 30 aprile 2022;
- nelle more dell'esecuzione del menzionato servizio, il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 19 agosto 2020, ha espresso l'opportunità di valutare, anche in termini di efficienza, una possibile riorganizzazione del servizio citato, prevedendo una gestione unitaria dello stesso in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006;
- con nota prot. n. 4069 dell'8 febbraio 2021, Amaga S.p.a. ha proposto al Comune “*la possibilità di considerare la nostra Azienda come potenziale fornitore di tali servizi, anche attraverso il Vostro auspicabile ingresso all'interno della nostra compagine azionaria, il conseguente esercizio del controllo analogo congiunto ed il ricorso ad affidamenti diretti*”;
- in ragione della nota prot. n. 4069 dell'8 febbraio 2021 di Amaga, il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10 febbraio 2021 ha invitato i propri uffici ad analizzare anche la proposta di affidamento *in house* proposta da Amaga per la gestione del servizio di igiene urbana;
- al fine di individuare le modalità con cui affidare il servizio, il Comune ha poi predisposto, in data 26 maggio 2021, la “*relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house dei servizi di igiene*”

ambientale e supporto gestione tari nel territorio del comune di Bareggio (MI)” redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, e dalla quale è emerso che “*la gestione del servizio possa avvenire attraverso l’utilizzo dello strumento dell’affidamento diretto di un appalto, mediante il sistema dell’in house providing alla società Amaga, in conformità al D.lgs. n. 50/2016*”;

- con avviso del 3 giugno 2021, il Comune ha avviato la consultazione pubblica di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di rendere nota la propria intenzione di acquisire una partecipazione pari allo 0,87% del capitale sociale di Amaga a cui affidare poi il servizio di igiene urbana, con possibilità di presentazione di eventuali osservazioni a tale acquisizione entro l’11 giugno 2021;
- con deliberazione n. 48 del 14 giugno 2021, il Consiglio Comunale del Comune di Bareggio – in assenza di qualsivoglia osservazione – ha approvato la Relazione 34 deliberando altresì di scegliere, per le ragioni contenute nella suddetta relazione e interamente condivise, quale forma di organizzazione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, l’affidamento mediante ricorso al modello dell’*in house providing* a favore di Amaga;
- con la deliberazione n. 50 del 14 giugno 2021, il Consiglio Comunale del Comune di Bareggio, al fine di dare attuazione a tutto quanto sopra esposto, ha deliberato l’acquisto di n. 708 azioni del capitale sociale di Amaga, pari allo 0,87% di quest’ultimo, per complessivi Euro 39.958,85;
- con la deliberazione n. 51 del 14 giugno 2021, il Consiglio Comunale del Comune di Bareggio ha approvato il contratto di servizio *in house* con la società Amaga relativo alla gestione dei servizi di igiene ambientale e supporto alla gestione TARI nel territorio comunale e con la deliberazione n. 83 del 24 settembre 2021 ha approvato apposita Convenzione per lo svolgimento del controllo analogo congiunto;
- con ricorso, notificato e depositato avanti al TAR Lombardia (R.G. 1081/2021) in data 25 giugno 2021, Idealservice – quale gestore del servizio di igiene urbana sino al 30 aprile 2022 – ha domandato l’annullamento, previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali, della Deliberazione di C.C. n. 48/2021, della Deliberazione di C.C. n. 50/2021, nonché della Deliberazione di G.C. n. 121/2020 e della Deliberazione di G.C. n. 16/2021. In particolare, con due motivi di ricorso, Idealservice ha anzitutto prospettato la presunta illegittimità delle menzionate deliberazioni in ragione della carenza del controllo analogo congiunto da parte del Comune nei confronti di Amaga ed ha conseguentemente sostenuto, con il secondo motivo di ricorso, l’illegittimità dell’affidamento *in house* del Servizio per carenza del menzionato presupposto relativo al controllo analogo congiunto;
- il TAR Lombardia ha pronunciato la sentenza n. 8 del 4 gennaio 2022, mediante la quale il ricorso di Idealservice è stato in parte respinto, ed in parte accolto;

CONSIDERATO CHE:

- con la Sentenza 8/2022, il TAR ha ritenuto di:
 - a) accogliere il primo motivo di ricorso volto a contestare la carenza del requisito del controllo analogo congiunto da parte del Comune di Bareggio nei confronti di Amaga. In particolare, il TAR ha ricordato come il controllo analogo congiunto costituisca un presupposto necessario per procedere all’affidamento diretto mediante il modello dell’*in house providing*. Tuttavia, nel caso di specie il TAR ha ritenuto non sussistente tale presupposto in ragione della partecipazione pulviscolare in Amaga, detenuta da parte del Comune (0,87%), nonché in ragione dell’assenza di ulteriore strumenti atti ad assicurare

il controllo analogo congiunto (tra le altre, il TAR ha fatto espresso riferimento alla designazione di un rappresentante del Comune nell'organo direttivo di Amaga, la possibilità di porre veto sulle decisioni inerenti il territorio comunale, la stipula di accordi e o patti parasociali). In sintesi, dall'esame delle clausole statutarie, regolamentari e convenzionali non si evinceva la concreta possibilità per il Comune di Bareggio di poter formulare le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici della società, che fossero vincolanti per l'organo amministrativo di Amaga e di nominare un amministratore che rappresentasse i propri interessi, anche congiuntamente a quelli degli altri Enti soci. Per tali ragioni il TAR ha annullato la Deliberazione di C.C. n. 48/2021 e la Deliberazione di C.C. n. 50/2021 “*nei sensi e nei limiti di cui in motivazione*”;

- b) rigettare il secondo motivo di ricorso proposto da Idealservice in ragione del fatto che la motivazione della scelta, effettuata dal Comune di Bareggio, di affidare la gestione del servizio di igiene urbana secondo il modello dell'*in house providing* risulta “*conforme ai canoni della logica economica e della ragionevolezza tecnica*”;
- al fine di ottemperare alla Sentenza n. 8/2022, il Comune di Bareggio ha avviato un'istruttoria volta anzitutto a confermare i provvedimenti impugnati da Idealservice nelle parti non annullate dalla decisione del TAR Lombardia e volta altresì a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per conformarsi alla menzionata sentenza, integrando i presupposti per garantire l'effettività del controllo analogo congiunto da parte del Comune di Bareggio nei confronti di Amaga così da poter procedere con l'affidamento *in house* del menzionato Servizio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26 gennaio 2022, il Comune ha confermato l'interesse a procedere all'affidamento *in house* del Servizio, previa predisposizione degli atti relativi alla nuova gestione *in house* del Servizio nelle more delle modifiche da apportare alla convenzione sul controllo analogo congiunto, allo statuto di Amaga ed al contratto di servizio in essere con quest'ultima;
- con verbale della riunione dell'Organo per il Controllo Analogo Congiunto di Amaga del 27 gennaio 2022, è stato dato avvio al procedimento di adeguamento dello statuto di quest'ultima e della convenzione sul controllo analogo congiunto ai contenuti della Sentenza n. 8/2022;
- ad esito della menzionata riunione del 27 gennaio 2022, l'Organo per il Controllo Analogo Congiunto di Amaga ha proposto delle modifiche al testo vigente della convenzione sul controllo analogo congiunto ed allo statuto di Amaga, trasmesse al Comune di Bareggio, da parte del Comune di Abbiategrasso in data 4 marzo 2022 ns. prot. 5904/2022 e prot. 5907/2022;
- dalla documentazione trasmessa in data 4 marzo 2022 (ns. prot. 5904/2022) da parte del Comune di Abbiategrasso, emerge come sono state proposte le seguenti modifiche allo statuto di Amaga, tenuto conto dei contenuti della Sentenza n. 8/2022 alla quale si intende dare piena ottemperanza mediante le modifiche nei termini che seguono:
 - a) all'art. 14, comma 11, viene previsto il diritto dei Comuni soci di esprimere indirizzi vincolanti per le decisioni societarie che interessino il singolo territorio comunale, potendo altresì questi ultimi, esprimere veto sulle operazioni societarie non conformi agli indirizzi appena menzionati;
 - b) all'art. 15, comma 2, viene previsto che l'amministrazione della società verrà affidata ad un organo collegiale;
 - c) all'art. 21 viene attribuito all'organo di controllo analogo, costituito ora dai medesimi soggetti costituenti l'Assemblea dei soci o loro delegati, poteri propulsivi e di indirizzo

necessari per il raggiungimento degli obiettivi strategici della società, i quali tengono conto delle esigenze di ogni ente locale socio;

- d) all'art. 22, viene previsto che il *budget* di Amaga deve essere predisposto tenendo obbligatoriamente in considerazione le eventuali integrazioni derivanti da convenzioni, patti parasociali tra gli Enti locali soci o comunque delle richieste dell'Organo per il Controllo Analogico congiunto;
- e) vengono altresì inserite ulteriori previsioni di raccordo con le modifiche di cui sopra;
- dalla documentazione trasmessa in data 4 marzo 2022 (ns. prot. 5907/2022) da parte del Comune di Abbiategrasso, emerge come sono state proposte le seguenti modifiche alla convenzione sul controllo analogo di Amaga, tenuto conto dei contenuti della Sentenza n. 8/2022 alla quale si intende dare piena ottemperanza mediante le modifiche nei termini che seguono:
 - a) all'art. 3 viene previsto che l'Organo per il Controllo Analogico congiunto potrà esprimere pareri vincolanti relativamente alle scelte che riguardano i territori dei singoli Comuni Soci in merito al bilancio, ai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, agli altri atti sottoposti per Statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile, e agli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria; sono state altresì introdotte altre attività di controllo fra cui quelle di verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi strategici, disamina preventiva delle deliberazioni dell'assemblea dei soci con possibilità di espressione di pareri vincolanti e la facoltà di istituzione di tavoli tecnici per la verifica della qualità dei servizi resi da Amaga;
 - b) l'art. 5 prevederà che ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, ha diritto di esprimere indirizzi vincolanti per tutte le decisioni societarie che riguardino il suo territorio; inoltre, è stato previsto il voto favorevole del Comune socio per le determinazioni dell'Organo di controllo analogo congiunto che riguardino direttamente il suo territorio. E ancora, è stato riconosciuto, a ciascun socio, in linea con l'art. 13 dello Statuto, il potere di convocare l'assemblea laddove ritenga che la società non stia operando in linea con gli indirizzi vincolanti espressi per il suo territorio;
 - c) vengono altresì inserite ulteriori previsioni di raccordo con le modifiche appena esposte;
- con apposita Assemblea Straordinaria convocata da Amaga verrà approvato lo statuto così come modificato;
- con apposita deliberazione il Consiglio Comunale del Comune di Abbiategrasso ha approvato il nuovo testo dello Statuto di Amaga nella seduta del 17 marzo 2022;
- con apposita deliberazione il Consiglio Comunale del Comune di Abbiategrasso ha approvato il testo della “*Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su Amaga*” nella seduta del 17 marzo 2022;
- le modifiche al testo della “*Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su Amaga S.p.A.*” nonché allo statuto di Amaga diverranno esecutive solo a seguito dell'approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali degli enti soci;

RITENUTO CHE:

- è interesse del Comune confermare l'affidamento *in house* del Servizio in favore di Amaga, per le medesime ragioni già esposte anche nella Relazione 34 in termini di efficacia ed economicità

del Servizio, previa modifica dello statuto societario di quest'ultima e della convenzione per lo svolgimento del controllo analogo congiunto come già evidenziato nella deliberazione GC n. 16 del 26 gennaio 2022;

- il Comune intende altresì confermare il menzionato affidamento *in house*, in favore di Amaga, procedendo alla predisposizione degli atti necessari per l'affidamento della nuova gestione *in house*;
- risulta quindi ottemperare alla Sentenza n. 8/2022 del TAR Lombardia:
 - a) confermando la Relazione 34;
 - b) confermando integralmente i contenuti della Deliberazione n. 121/2020 e la Deliberazione n. 16/2021 della Giunta Comunale del Comune di Bareggio non oggetto di annullamento da parte della Sentenza n. 8/2022 del TAR Lombardia;
 - c) confermando altresì la Deliberazione n. 48/2021 e la Deliberazione n. 50/2021 del Consiglio comunale del Comune di Bareggio per le parti non oggetto di annullamento da parte del TAR Lombardia;
 - d) modificando e conformando la Deliberazione n. 48/2021 e la Deliberazione n. 50/2021 del Consiglio Comunale del Comune di Bareggio alla Sentenza n. 8/2022 del TAR Lombardia mediante l'approvazione di un nuovo statuto e di una nuova convenzione per il controllo analogo di Amaga;
- le modifiche alla convenzione per il controllo analogo congiunto in essere con Amaga e del relativo statuto, per come proposte e condivise dal Comune di Abbiategrasso risultano adeguate al superamento delle criticità e dei profili di illegittimità sollevati dal TAR Lombardia in quanto attuativi di un concreto modello di controllo analogo congiunto da parte del Comune di Bareggio nei confronti di Amaga, risultando così idonee per l'attuazione del futuro modello di gestione *in house* del Servizio;
- sarà altresì necessario procedere con la modifica e l'aggiornamento dei contenuti del contratto di servizio con Amaga approvato a suo tempo dal Consiglio Comunale in data 14 giugno 2021 con deliberazione n. 51.

DATO ATTO che l'argomento è stato sottoposto all'esame congiunto delle Commissioni consiliari permanenti "Finanza e Programmazione" e "Statuto e Regolamenti" nella seduta del 16/03/2022;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267 del 18.8.2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

VISTO il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 41 del 21.03.2022 pervenuto al nostro protocollo n. 7448/21.03.2022;

VISTI:

- gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012;
- il D.Lgs. 175/2016;
- l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTE:

- la Sentenza n. 8/2022;
- la Relazione 34;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 19 agosto 2020;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 23/03/2022

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10 febbraio 2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 14 giugno 2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 14 giugno 2021;
- le proposte di modifica allo statuto di Amaga, trasmesse dal Comune di Abbiategrasso in data 4 marzo 2022 ns. prot. 5904/2022;
- le proposte di modifica della convenzione per lo svolgimento del controllo analogo, trasmesse dal Comune di Abbiategrasso in data 4 marzo 2022 ns. prot. 5907/2022;
- le modifiche predisposte dal Comune di Bareggio allo schema di contratto di servizio con Amaga approvato a suo tempo dal Consiglio Comunale in data 14 giugno 2021 con deliberazione n. 51;

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e visto

Con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 1 (Gibillini) espressi in forma palese dai n. 13 componenti il Consiglio comunale presenti

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa della presente deliberazione la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini motivazionali;
2. di confermare integralmente i contenuti della Relazione redatta in data 26 maggio 2021, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, da intendersi quindi come parte integrante del presente atto;
3. di confermare integralmente i contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 19 agosto 2020 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10 febbraio 2021 in quanto non oggetto di annullamento da parte della Sentenza n. 8/2022 pronunciata da parte del TAR Lombardia, sede di Milano, in data 4 gennaio 2022;
4. di confermare i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 14 giugno 2021, della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 14 giugno 2021 nella parte in cui sono state oggetto di annullamento da parte della Sentenza n. 8/2022 del TAR Lombardia, sede di Milano, approvando gli schemi di statuto di Amaga S.p.a. e della convenzione per il controllo analogo congiunto per come aggiornati e modificati da parte del Comune di Abbiategrasso, trasmessi in data 4 marzo 2022 ed allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
5. di confermare, in conseguenza di quanto sopra e a seguito delle modifiche agli schemi di statuto e convenzione sul controllo analogo congiunto svolta dagli uffici comunale, l'affidamento *in house* del servizio di igiene ambientale e supporto alla gestione TARI nel territorio comunale in favore di Amaga S.p.a. a partire dal 1° maggio 2022;
6. di approvare lo schema aggiornato del contratto di servizio;
7. di dare mandato agli Uffici per l'adozione di tutti i necessari atti e provvedimenti necessari e conseguenti.

***** CON SUCCESSIVI VOTI FAVOREVOLI N. 12 E ASTENUTI N. 1 (GIBILLINI) ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI N. 13 COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTI, LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/18.08.2000, al fine di procedere celermente agli adempimenti connessi e conseguenti da parte dei soci e di AMAGA S.p.A.**

ALLEGATO C)

STATUTO AMAGA DI CUI AL REP 174336/23105 DI REPERTORIO.

Testo con modifiche introdotte agli articoli 14-15-21-22

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - MODELLO ORGANIZZATIVO - DURATA - OGGETTO

Art. 1 (Denominazione)

1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione **"Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.A."** in forma abbreviata **"A.M.A.G.A S.p.A."**.

Art. 2 (Sede)

1. La società ha sede nel Comune di Abbiategrasso (MI).

2. Quale atto di principale ordinaria amministrazione, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere filiali, sedi secondarie, sedi amministrative, depositi, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Art. 3 (Durata)

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 (Modello Organizzativo)

1. La società costituisce un modello organizzativo in autoproduzione (così detto in house) degli enti soci per la gestione dei servizi pubblici locali e dei beni, funzioni e/o servizi strumentali, rispondenti ai modelli previsti della normativa interna e comunitaria; gli enti locali o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un con-

ALLEGATO C)

trollo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme e disciplina di cui al presente Statuto, dei Patti Parasociali e/o Convenzioni tra i Soci nonché del Regolamento comunale per l'esercizio del controllo, anche analogo, sulle società partecipate dal Comune di Abbiategrasso.

2. La Società è soggetta a un controllo coordinato da parte dei Soci, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti, mediante l'utilizzo di strumenti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato, idonei a garantire, che ciascuno, insieme a tutti gli altri soci pubblici della società, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società anche in modo svincolato dalle effettive quote di partecipazione detenute dai singoli soci.

3. Il Controllo Analogo Congiunto è realizzato mediante prescrizioni dirette alla definizione di regole comuni da attuarsi all'interno della Società con lo scopo di ricondurre la gestione della Società in un ambito prettamente pubblicistico individuando i principali strumenti operativi e condivisi, al fine di attuare un'effettiva e determinante influenza da parte dei Comuni Soci, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

4. Le attività ed i servizi che costituiscono l'oggetto sociale, di cui ai commi seguenti, saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti Soci, anche ai sensi e per gli effet-

ALLEGATO C)

ti di cui all'art. 42, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

5. In conseguenza del pregnante controllo analogo previsto nel presente statuto, la società ha l'obbligo di organizzare le risorse aziendali nel loro complesso, rispettando gli obiettivi ad esse assegnati dai propri enti soci ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l'ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica vi sia uno scambio d'informazioni verso l'ente socio per il tramite dell'organismo di controllo analogo, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell'attivazione di eventuali azioni correttive.

Art. 5 (Attività che costituisce l'oggetto Sociale)

1. La società è operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale ed opere connesse e nell'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni ai sensi di legge.

2. Nei casi consentiti dalla legge, la Società può svolgere l'esercizio esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli Enti.

3. Ai sensi di legge speciale la società sviluppa meno del 20 (venti) per cento dei ricavi complessivi della attività prevista nel proprio oggetto con soggetti diversi dagli enti soci e

ALLEGATO C)

correlata utenza, dando priorità agli enti locali terzi previa convenzione di funzione con gli enti locali soci di questa società, nonché a livello di extra utenza ed extra territorialità. Detto meno del 20 (venti) per cento di ricavi complessivi è da considerarsi come ricavi non protetti (ovvero in libero mercato).

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi (così detto vincolo di attività) superiore all'80 (ottanta) per cento dei ricavi complessivi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, senza arrecare alcuna riduzione degli standards di qualità prefissati.

Per l'attività non protetta la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento al netto dei relativi proventi, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non.

Ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, spetta al consiglio comunale dell'ente socio formulare i propri indirizzi circa le attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale ed i servizi strumentali) affidabili alla società.

Ai fini del controllo analogo l'attività non protetta rientra (salvo diverse ipotesi di legge) nei principali atti di ordi-

ALLEGATO C)

naria amministrazione. Prima della stipula dei relativi contratti o convenzioni, l'organismo di controllo analogo riceve per tale attività il piano degli investimenti e connesse fonti di copertura, il piano industriale, l'apprezzamento dello specifico rischio, copia della bozza del contratto o convenzione, i riflessi sul bilancio riferito all'attività protetta durante la gestione e con riferimento alla scadenza del contratto o convenzione citato.

Spetta all'organo amministrativo verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al 20 (venti) per cento dei ricavi complessivi.

Nell'attività non protetta rientrano anche le eventuali attività coerenti con i propri fini istituzionali, acquisite con gara d'appalto o di concessione e gestione assistita o meno da finanza progetto.

4. Ciò premesso, l'attività che costituisce l'oggetto sociale consiste nello svolgimento, in ogni suo aspetto, delle attività sotto indicate nei seguenti settori:

- Territorio ed ambiente;
- Infrastrutture territoriali ed ambientali;
- Suolo e sue risorse;
- Parchi ed aree protette;
- Aree verdi;
- Cimiteriali;
- Risorse energetiche;

ALLEGATO C)

- Sistemi informativi e telecomunicazioni;
 - Sistemi di teleriscaldamento;
 - Turistico, sportivo, culturale;
 - Attività produttive ed economiche;
 - Patrimonio Immobiliare;
 - Illuminazione Votiva;
 - Gestione tariffe servizi affidati;
 - Servizi amministrativi strumentali alle attività di:
 - Gestione del personale;
 - Gestione della contabilità;
 - Gestione dei tributi e fiscalità locale;
 - Gestione degli acquisti;
 - Gestione Sistemi Informativi Territoriali;
 - Gestione farmacie e parafarmacie, previo ottenimento degli eventuali e necessari provvedimenti;
 - Consulenza per la gestione di servizi pubblici in genere.
- Nell'ambito suddetto la società svolge, nei limiti previsti dalla legge le seguenti attività riconducibili ai settori di cui al comma precedente:
- Progettazione, analisi, gestione e manutenzione di servizi e attività, aventi anche carattere amministrativo e tecnologico;
 - Analisi e progettazione di soluzioni per problematiche specifiche dei soci;
 - Studi, ricerche, indagini, rilevazioni;
 - Promozione, valorizzazione, sviluppo e sostegno;

ALLEGATO C)

- Analisi di fattibilità tecnica, economica e gestionale;
- Progettazione, esecuzione, attuazione e direzione di lavori ed interventi, nonché tutte le attività consentite dalle leggi vigenti e comunque nei limiti fissati dalle medesime;
- Ricerca e sviluppo di tecnologie nel campo dell'energia;
- Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione interna ed esterna;
- Manutenzione immobili pubblici e privati e di reti tecnologiche;
- Produzione e distribuzione energia elettrica, anche da fonti rinnovabili e sviluppo di azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico ed ambientale:
 - Gestione dell'energia autoprodotta;
 - Offerta di servizi energetici integrati, con riferimento all'efficienza energetica, per la realizzazione ed eventuale successiva gestione degli interventi;
 - Diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
 - Garanzia dei livelli di prestazione proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (Energy Performance Contract), attraverso il monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi e presentazione di report periodici al cliente/socio;

ALLEGATO C)

-- Diagnosi con individuazione dei possibili interventi di miglioramenti dell'efficienza energetica;

-- Certificazioni energetiche a supporto delle attività svolte;

-- Supporto tecnico per la scelta o l'acquisizione dei finanziamenti da parte del cliente/socio e la gestione degli incentivi, bandi e finanziamenti pubblici;

-- Divulgazione, sensibilizzazione ed informazione sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

-- Installazione, trasformazione, ampliamento, gestione e conduzione, manutenzione di impianti, al fine del miglioramento dell'efficienza energetica.

-- Verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti.

-- Installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento relativi ad edifici adibiti ad uso civile ed industriale, sia pubblici che privati.

- Esercizio delle attività di igiene urbana, raccolta, trasporto, smaltimento e distruzione, trattamento e riciclo dei rifiuti in genere.

ALLEGATO C)

Con riferimento a quanto previsto nel precedente periodo la società può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresa, ai sensi di legge, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate, con particolare riferimento a servizi commerciali, tecnici e gestionali connessi alla gestione del rifiuto. Tutte le suddette attività potranno, ai sensi di legge, essere attuate anche in partecipazione con altri enti, società o consorzi. Ai sensi di legge e del presente statuto, la società può compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari e può assumere partecipazioni in altre società, enti, imprese, o altre forme associative con oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con tassativa esclusione dell'assunzione di partecipazioni a carattere finanziario, nonché di qualsiasi altra operazione riservata dalla legge alle società finanziarie; in particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio, a proprio favore o di società controllate o partecipate, di fidejussioni e di garanzie reali, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio

ALLEGATO C)

1998 n.58.

- Gestione e sviluppo di servizi amministrativi di supporto alle attività istituzionali degli Enti Locali, anche di natura informatica e telematica, come ad esempio:

-- gestione di servizi di ricerca evasione tributaria locale e non nell'ambito del progetto di federalismo fiscale;

-- gestione di servizi di recupero di gettito fiscale locale dallo Stato;

-- gestione di servizi di controllo della velocità, del traffico, dell'accesso a zone delimitate;

-- gestione di servizi strumentali di carattere amministrativo e tecnologico ausiliari allo svolgimento delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e non;

-- gestione di servizi di recupero insoluti (con particolare riguardo alle contravvenzioni al codice della strada);

-- gestione di servizi di pagamenti ed acquisti in rete;

-- gestione di servizi di ricerca di informazioni anche attraverso il monitoraggio di mezzi di comunicazione (rassegna stampa ecc.);

-- gestione di servizi relativi a normative di settore quali ad esempio: privacy, anticorruzione, trasparenza, sicurezza, ecc. ecc.;

- gestione di servizi di redazione informatica di verbali di sedute consiliari;

ALLEGATO C)

-- gestione di servizi di inserimento dati (data entry).

5. La Società, che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, potrà espletare i servizi di cui all'oggetto sociale anche in favore, o in collaborazione, con Enti pubblici e privati, quand'anche promuovendo la costituzione di società, consorzi, associazioni, fondazione, GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

6. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà esercitare ogni attività e compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi, nonché la facoltà di assumere partecipazione ed interessenze in altre società imprese aventi oggetto analogo o comunque connesso con il proprio, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

7. Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attività sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, ne escludano l'esercizio in forma sociale ovvero modalità di esercizio in via esclusiva.

8. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività di locazione finanziaria, attività professionali riservate, servizi di investimento di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, e

ALLEGATO C)

successive modificazioni ed integrazioni.

9. L'oggetto sociale e le sue variazioni non dovranno essere tali da attribuire una vocazione commerciale alla società.

Art. 6 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 2.192.076,00 (due milioni centonovantaduemila settantasei virgola zero zero) ed è suddiviso in n.81.188 (ottantunomilacentoottantotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 27,00 (ventisette virgola zero zero) cadauna.

2. La società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati, ad eccezione di partecipazioni prescritte da norme di legge pur sempre in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

3. La Società potrà raccogliere fondi fra i soggetti iscritti nel libro dei soci in conto capitale o per finanziamento fruttifero od infruttifero, in proporzione o no alle azioni possedute, nei limiti in cui ciò non costituisca raccolta di risparmio tra il pubblico e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle relative integrazioni di fonte amministrativa.

4. Il capitale sociale ovvero gli eventuali successivi aumenti, deliberati in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, potranno essere costituiti anche da conferimenti di beni in natura e crediti. Le azioni corrispondenti a questi

ALLEGATO C)

ultimi conferimenti dovranno essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimenti le prestazioni d'opera e di servizi.

Art. 7 (Azioni)

1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

2. La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una azione. Tale titolarità comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto, al Regolamento per l'esercizio del controllo, anche analogo, sulle società partecipate del Comune di Abbiategrasso, ai Patti Parasociali/Convenzioni integrativi il Controllo Analogo Congiunto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate, nonché l'affidamento fisico di quanto ricompreso nell'oggetto sociale sotto forma di una delle attività previste nell'oggetto sociale.

3. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

4. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

5. Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

6. In forza di eventuali successive modificazioni dello Statuto potranno essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Co-

ALLEGATO C)

dice Civile.

7. Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci da esercitarsi secondo quanto previsto al successivo art.8 con il rispetto della clausola di gradimento di cui al successivo art.9.

8. Per alienazione si intende anche il trasferimento della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle azioni.

9. Le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione da parte degli Amministratori.

10. Se previste, le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

11. Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune. Nel caso in cui il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni che la Società rende ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. Resta fermo il fatto che i comproprietari dell'azione sono solidalmente responsabili delle obbligazioni da essa derivanti.

12. Ad ogni effetto di legge, il domicilio dei soci è quello risultante dall'iscrizione degli stessi nel libro soci.

Art. 8 (Diritto di prelazione)

1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, i soci avranno diritto di prelazione e la Società potrà annotare

ALLEGATO C)

l'avvenuta cessione nei propri libri sociali solo se tale diritto non sarà esercitato nei termini assegnati ovvero rinunciato espressamente.

2. Il socio che intende cedere o comunque trasferire a qualsiasi titolo, tutte le proprie azioni, parte di esse ovvero diritti sulle medesime, dovrà darne comunicazione, con l'indicazione del corrispettivo, dell'acquirente e di altra modalità connessa al trasferimento, a mezzo lettera raccomandata A/R, a tutti gli altri soci e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Coloro che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare il proprio intendimento a mezzo raccomandata A/R inoltrata all'offerente, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

4. La prelazione dovrà essere esercitata per l'intera quota azionaria offerta e per le medesime condizioni d'offerta, nel caso di più optati, le azioni saranno fra essi ripartite, in ragione di multipli del valore nominale, in proporzione alle azioni da ciascuno già possedute.

5. Qualora il diritto di prelazione sia stato esercitato in relazione a condizioni qualitative e/o quantitative diverse rispetto all'offerta, il socio offerente sarà libero di cedere a terzi le azioni offerte, purché alle condizioni originariamente indicate.

ALLEGATO C)

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad atti o negozi di qualsivoglia natura che comportino il trasferimento, sotto qualsiasi forma, della titolarità giuridica delle azioni e/o dei diritti spettanti alle stesse, ivi compresi gli atti di trasferimento di carattere gratuito.

In tale ultima ipotesi, il prezzo di acquisto dovrà essere determinato a norma dell'art. 1473 Codice Civile con applicazione della disciplina di cui all'art. 1349 Codice Civile.

7. La qualità di socio determina in via automatica e senza bisogno di formalità alcuna, l'accettazione piena ed incondizionata delle norme di cui al presente articolo.

Art.9 (Diritto di gradimento)

1. Le azioni sociali sono trasferibili a terzi per atto tra vivi alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Il socio che intende cedere le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 7.

3. Entro il termine di cui all'art.8, comma 3, quand'anche non ritengano di esercitare il diritto di prelazione loro riconosciuto, gli aventi diritto dovranno a loro volta far pervenire, a mezzo raccomandata A/R, la concessione o il diniego del gradimento per il cessionario indicato dal cedente, notiziando per conoscenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il cessionario dovrà riportare il gradimento espresso da

ALLEGATO C)

almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

5. In caso di silenzio da parte degli aventi diritto, decorso il termine di cui al comma 3, il gradimento si intenderà concesso.

6. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, gli altri soci, proporzionalmente alle proprie partecipazioni, hanno l'obbligo di acquistare le azioni in oggetto al prezzo offerto dal terzo, oppure l'alienante ha il diritto di recedere dalla Società, secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.

7. In ogni caso, il diniego di gradimento dovrà essere motivato in maniera compiutamente circostanziata con riferimento alla qualità del soggetto proposto in relazione all'attività sociale.

Art. 10 (Obbligazioni)

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 11 (Avviso di convocazione)

1. La convocazione deve avvenire mediante avviso inviato ai soci, agli Amministratori, ai Sindaci e ai soggetti che esercitano il controllo contabile, mediante lettera raccomandata o posta elettronica purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Sono tuttavia valide, anche senza formale convocazione, se vi è rap-

ALLEGATO C)

presentato l'intero capitale sociale e vi assiste la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in quest'ultima ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2. L'avviso di convocazione può indicare un'ulteriore data successiva per l'eventuale seconda convocazione.

3. Con l'avviso di convocazione è trasmesso agli enti locali soci lo schema di atto deliberativo nonché gli eventuali documenti oggetto di approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 del Codice Civile, è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 2364, secondo comma, Codice Civile.

Art. 12 (Intervento in Assemblea)

1. Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute

ALLEGATO C)

nell'avviso di convocazione.

2. Possono intervenire all'Assemblea i soci che, alla data dell'Assemblea stessa, risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari partecipativi aventi diritto di voto nell'Assemblea stessa.

3. Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari partecipativi e della loro relativa certificazione.

4. Ogni socio, che ha diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2372 del Codice Civile.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

6. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché sia sempre garantita la possibilità di discussione in tempo reale; egualmente è consentita l'espressione del voto per corrispondenza, se non è vietato da norme inderogabili di legge. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto in Assemblea.

7. E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di

ALLEGATO C)

collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 (Presidenza e segreteria)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di loro assenza da persona designata dalla stessa Assemblea.

2. L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e, qualora lo ritenga opportuno, sceglie fra i soci due scrutatori. L'as-

ALLEGATO C)

sistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio, scelto dal Presidente.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea, ma sempre con voto palese, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, e dovranno essere trascritte, a cura del Presidente, nell'apposito libro sociale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 2375 del Codice Civile.

5. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un notaio il quale fungerà da segretario.

Art. 14 (Costituzioni e deliberazioni)

1. L'Assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o al presente Statuto obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

3. Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano sulle ma-

ALLEGATO C)

terie ad esse riservate dagli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

4. l'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:

- a) approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) approvazione dell'eventuale piano di risanamento;
- c) nomina e revoca dell'Organo Amministrativo e del presidente dello stesso;
- d) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- e) determinazione del compenso di amministratori e sindaci;
- f) responsabilità degli organi sociali secondo quanto previsto dal C.C..

E' fatto divieto all'assemblea di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

5. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea al fine del successivo compimento di atti da parte dell'organo di amministrazione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti in esecuzione del mandato conferito, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo:

- a) approvazione del Budget annuale e triennale;
- b) approvazione regolamenti proposti dall'organo amministrativo;
- c) partecipazione in altre società a partecipazione pubblica o dismissione delle stesse;

ALLEGATO C)

- d) costituzione di società di capitali;
 - e) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
 - f) rilevanti operazioni gestionali, qualora non esplicitamente previste nel Budget;
 - g) patti parasociali e di sindacato, ivi comprese le convenzioni tra Soci, per la gestione di attività di controllo analogo congiunto;
 - h) approvazione e modifica statuti di società partecipate;
 - i) affidamenti di servizi e relativi business plan;
 - j) attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale e i servizi strumentali) affidabili alla società.
6. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:
- a. modificazioni dello Statuto, comprese le decisioni che comportano modifiche dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci;
 - b. operazioni straordinarie di fusioni, scissioni, dismissioni e di trasformazione;
 - c. scioglimento anticipato della società;
 - d. l'aumento del capitale sociale anche mediante l'ingresso di un nuovo socio;
 - e. conferimento di azienda e/o di rami di azienda;
 - f. emissione di prestiti obbligazionari, anche convertibili ed altri strumenti finanziari;

ALLEGATO C)

g. nomina, sostituzione e poteri del liquidatore.

7. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le convocazioni successive. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

8. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale, sia in prima che seconda convocazione.

9. L'assemblea delibera all'unanimità del capitale sociale in merito:

a) all'approvazione del budget;

b) all'aumento del capitale sociale fatta eccezione per l'aumento del capitale sociale mediante ingresso di nuovi soci.

10. Le decisioni afferenti alle materie di competenza dell'assemblea in seduta straordinaria e l'approvazione del budget potranno essere assunte previa esplicita preventiva ~~espressione~~ne/autorizzazione degli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 4. , **e dovranno rispettarne gli indirizzi.**

11. Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, **con riferimento alle scelte strategiche che riguardano il proprio territorio, ha diritto di esprimere, anche nell'ambito dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto, indirizzi vincolanti per tutte le decisioni socie-**

ALLEGATO C)

tarie e, inoltre, ha diritto di veto da esercitarsi in Assemblea dei Soci, in occasione dell'approvazione dei punti precedenti, sulle materie che lo riguardano con riferimento ai servizi affidati di competenza del proprio territorio, e più esattamente: 1) modifiche del proprio contratto di servizio; 2) modifiche della carta dei servizi per quanto espressamente riferito al sopraccitato diritto; 3) modifiche delle tariffe/corrispettivi; 4) modifiche all'eventuale voto di lista per la designazione dei componenti degli organi societari; 5) operazioni di investimento, disinvestimento, patrimoniali che riguardano beni o attività prettamente riconducibili al singolo Comune socio salvo che si tratti di decisione connessa all'esercizio di impianti comuni a servizio della generalità dei soci; **6) operazioni non conformi agli indirizzi vincolanti espressi dagli enti locali soci.**

12. l'assemblea dei soci, vigila sullo stato economico e finanziario della società, al fine di imputare il risultato d'esercizio nei termini di cui al successivo art. 23.

13. **Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale,** ~~Gli Enti Locali soci, che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale,~~ ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, **può** ~~possene~~ richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, l'immediata

ALLEGATO C)

convocazione dell'assemblea affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

14. L'esecuzione degli atti di cui ai commi 5-6 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

15. L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.

Art. 15 (Consiglio di Amministrazione - numero di consiglieri)

1. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse quelle che per legge e dal presente statuto sono riservate all'assemblea.

2. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, la Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. **In presenza di una pluralità di soci, in ragione**

delle regole del controllo analogo congiunto, ove compatibile

ALLEGATO C)

con la normativa vigente, l'amministrazione della società, nel rispetto dell'art. 11, c. 3, del D.lgs. n. 175/2016, verrà affidata a un organo collegiale.

3. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, sulla base delle motivazioni di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, l'organo amministrativo potrà essere composto da nr. 3 o da nr. 5 consiglieri.

4. I soci di minoranza, in caso di organo collegiale composto da tre membri, hanno diritto alla nomina di un amministratore da individuarsi mediante votazione, riservata ai soli soci di minoranza, unanime ovvero mediante ricorso al voto di lista.

Il diritto di cui sopra, nel caso di organo collegiale composto da cinque membri, si estende a due componenti qualora la misura della partecipazione complessiva dei soci di minoranza sia superiore al 35% con la medesima votazione di cui al comma precedente.

5. L'assemblea dei soci può nominare un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza od impedimento ed un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

6. L'Assemblea può nominare un Amministratore unico, anche non socio, al posto del Consiglio di Amministrazione. La durata della carica dell'Amministratore Unico è determinata dall'Assemblea entro i limiti di legge.

7. All'Amministratore Unico, anche non socio, competono tutti

ALLEGATO C)

poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

8. E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché nel rispetto delle medesime modalità previste per l'assemblea.

9. La nomina dell'eventuale consiglio di amministrazione è effettuata in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla presenza del genere meno rappresentato.

Art. 16 (Durata in carica)

1. Gli Amministratori restano in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea dei soci, ma comunque non superiore alla data di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio dall'assunzione della carica. Si applica comunque la l. 444/1994 per la durata della carica e relativi effetti.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati resteranno in carica solo fino alla successiva Assemblea da convocarsi entro 45 giorni dalla cessazione al fine della sostituzione degli amministratori cessati.

3. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il

ALLEGATO C)

Consiglio, s'intendono dimissionari tutti gli altri membri del Consiglio medesimo e si procede ai sensi dell'articolo 2386, ultimo comma del C.C.

4. In sede di assunzione del mandato di amministratore ovvero di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato o di amministratore unico, le verifiche previste dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali e quindi da effettuarsi, ai sensi del d.lgs. 39/2013, sono sviluppate dal responsabile della prevenzione della corruzione della società.

Art. 17 (Attribuzioni dell'organo di amministrazione)

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, all'Amministratore Delegato, spetta la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite inoltre le seguenti deleghe gestionali dirette:

- raccordo istituzionale con gli Enti Soci;
- cura delle relazioni esterne;
- sorveglianza dell'attività sociale e del responsabile controllo interno (audit interno).

3. Il Consiglio può delegare, e revocare, parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, all'Amministratore Delegato ovvero a procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, precisandone il

ALLEGATO C)

mandato. Non possono essere delegate le attribuzioni che per legge devono essere esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

4. L'organo Amministrativo è investito dei poteri sui secondari atti di amministrazione ordinaria. In esecuzione degli approvati strumenti programmatici di cui al precedente Art. 14 comma 5 e 6 esso recupera i pieni poteri sia sugli atti di straordinaria amministrazione sia sui principali atti di ordinaria amministrazione. In tal senso esso è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione di quanto espressamente riservato per legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

6. L'organo Amministrativo, in coerenza con quanto previsto nel precedente comma 4 ha competenza esclusiva non delegabile nelle seguenti materie:

a) in conformità con gli orientamenti preventivamente espressi dall'Organo di Controllo Analogo Congiunto:

- redazione dello schema di budget (e dell'eventuale piano risanamento) di cui all'art. 22, comma 2;

- presentazione ai soci, per il tramite dell'Organo di cui all'Art. 21, di tutti i documenti utili e necessari al fine

ALLEGATO C)

della preventiva autorizzazione prevista dall'Art. 14 e Art. 22 e in ogni caso riconducibili all'emanazione degli indirizzi di cui all'Art. 4 comma 4;

b) redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame del Collegio Sindacale, almeno trenta giorni prima del termine per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

7. L'organo amministrativo applicherà alle eventuali società controllate gli indirizzi ricevuti in materia di controllo analogo, a sua volta ricevuti dagli enti soci di questa società per il tramite dell'assemblea dei soci stessi. In tali ipotesi questa società estenderà il controllo analogo nell'architettura e contenuto concretamente richiamato nel presente statuto, a favore dei propri soci, a dette controllate.

8. In presenza di un bilancio consuntivo in perdita o di un bilancio di previsione in perdita o di indicatori complessivi di rischio da default, come definiti dell'organo amministrativo, il cui rating risulti elevato, sussiste l'obbligo in capo allo stesso organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre all'organismo di controllo analogo ed all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere e relativi responsabili, per recuperare una situazione di equilibrio economica-finanziaria entro tre esercizi dal primo di detto piano.

ALLEGATO C)

9. Spetta all'organo amministrativo, nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'assemblea dei soci, valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, e comunque in coerenza con la così detta filiera di rischio da default, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

10. L'organo amministrativo adotta specifici programmi di va-

ALLEGATO C)

lutazione del rischio da default (classificato basso, medio, alto) e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo della società quale sezione della relazione della gestione di cui all'articolo 2428 rubricato Relazione sulla gestione, codice civile. Se dall'analisi dell'indicatore complessivo di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminare le cause.

11. L'organo amministrativo attua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto in detto regolamento; in caso di mancata adozione dei suddetti regolamenti si applica quanto previsto dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

12. L'organo amministrativo, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando una variazione relativa meno che proporzionale con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed extra operativa, imposte comprese. La somma di tali costi ed i relativi rapporti sarà esplicitata nel bilancio di previsione e nel progetto di bilancio consuntivo. In ogni modo lo scostamento relativo riferito a due esercizi consecutivi della

ALLEGATO C)

somma del costo del lavoro e dei servizi esternalizzati, risulterà sempre inferiore alla variazione relativa del valore della produzione. In ogni modo gli obiettivi sopraccitati non raggiunti in un esercizio dovranno essere raggiunti di triennio in triennio.

13. Per dare luogo all'attività non protetta (senza alcuna eccezione), spetta all'organo amministrativo preventivamente sottoporre all'organismo deputato al controllo analogo (Art 21), (eventualmente anche in sede di approvazione del bilancio di previsione o di successivo assestamento o del progetto di bilancio consuntivo) una relazione tecnica-economica circa: 1) la sussistenza delle previsioni statutarie; 2) le economie di scala perseguibili; 3) la non alterazione dell'equilibrio economico-finanziario; 4) la non alterazione della qualità erogata all'utenza ricompresa nelle attività principali; 5) i destinatari del contratto e la durata del rapporto; 6) gli investimenti e connesse fonti finanziarie di copertura; i costi, ricavi e margini previsti; 7) le macro condizioni convenzionate/contrattuali; 8) le condizioni da applicarsi alla scadenza di tale attività non protetta. Sarà approntato un apposito report annuale a verifica dei presupposti anzi citati anche ai fini dello stretto rispetto del controllo analogo. La maggior parte dell'attività della società, o comunque una parte significativamente consistente, è svolta con le risorse interne.

ALLEGATO C)

14. L'organo amministrativo estende il controllo analogo alle proprie controllate in coerenza con il presente Statuto e Patti Parasociali/convenzioni integrativi.

15. Eventuali contratti di rete d'impresa saranno preventivamente sottoposti all'organismo di controllo analogo, con allegata la relazione esplicativa in simmetria informativa con quanto previsto per l'attività protetta.

16. Spetta all'organo amministrativo la nomina e la revoca del Direttore e di eventuali Dirigenti.

Art. 18 (Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Società, sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale ovvero dall'Amministratore Delegato.

2. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente con lettera raccomandata - ovvero a mezzo telegramma o fax - da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

Art. 19 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il

ALLEGATO C)

voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

3. A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali anche in presenza di Amministratore Unico.

Art. 20 (Compensi e rimborsi spese)

1. Ai sensi di legge speciale all'organo amministrativo spetta un rimborso per le missioni sviluppate nello svolgimento del proprio ufficio, nonché un compenso fisso ed una eventuale quota variabile. Quest'ultima, da riferirsi a specifici obiettivi, potrà essere corrisposta anche in forma di partecipazione agli utili da predeterminarsi sulla base degli indirizzi dei Consigli comunali degli enti locali soci per il tramite dell'Assemblea.

2. Il compenso variabile è calcolato sul risultato ante imposte e non potrà mai porre in perdita la società ed è erogato dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo al quale esso si riferisce in via premiale.

Sussiste il divieto di corrispondere per ogni amministratore gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 21 (Controllo analogo)

1. Oltre a quanto disciplinato dal presente Statuto, i singoli Enti locali soci esercitano poteri di indirizzo, vigilanza e

ALLEGATO C)

controllo sulla gestione delle attività e servizi affidati ed effettuati nel loro territorio ovvero sulla gestione della Società, anche mediante la partecipazione in un Organo di Controllo Analogo nel quale trovano rappresentanza e composto dai medesimi soggetti costituenti l'Assemblea dei soci o loro delegati.

2. All'Organo di Controllo Analogo sono attribuiti poteri **propulsivi, di indirizzo**, di controllo e di verifica sulle attività della Società e sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione secondo le competenze ad esso assegnate:

- dal Regolamento di cui all'Art. 7 comma 2 ;
- da appositi patti parasociali ovvero specifiche convenzioni intercomunali tra i soci, stipulate ai sensi dell'Art. 30 del T.U.E.L..

3. In particolare l'Organo di Controllo Analogo:

- a. elabora proposte di indirizzi e formula indicazioni e orientamenti **per gli obiettivi strategici della società, che tengono conto delle esigenze di ogni ente locale socio** al fine della successiva predisposizione degli atti indicati dall'Art. 17 comma 6 lett. a);
- b. effettua la verifica del report al 30/06 ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti;
- c. presenta ai Comuni Soci, l'idonea documentazione ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi annuali espressi ai sensi dell'Art. 4

ALLEGATO C)

comma 4, nell'ambito di un sistema integrato di programmazione e controllo.

Art. 22 (Programmazione economica-finanziaria)

1. Al fine della definizione degli indirizzi e degli obiettivi da parte degli enti soci, l'Organo Amministrativo, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta lo schema del budget economico e finanziario nonché tutti i documenti necessari e utili all'emanazione degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4.

2. Il Budget dovrà essere redatto in conformità con le prescrizioni del Regolamento di cui all'art. 7, comma 2 e **dovrà recepire** ~~di~~ eventuali integrazioni definite in sede di convenzione e/o patti parasociali tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 21 comma 2 o comunque richieste dall'Organo per il Controllo Analogico.

3. Al fine dell'attuazione da parte dell'Organo Amministrativo delle Società, in caso di partecipazione totalitaria il Budget sarà oggetto di formale approvazione da parte del socio mentre in caso di partecipazione di controllo non totalitaria l'approvazione è attribuita all'assemblea dei soci secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 5.

Art. 23 (Bilancio e ripartizione risultato d'esercizio)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio, che dev'essere presentato per la decisione dei

ALLEGATO C)

soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a centottanta giorni nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

3. Salvo diversa delibera dell'assemblea, gli utili netti risultanti dal bilancio dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 2430 del codice civile e gli eventuali altri accantonamenti deliberati dall'assemblea, saranno imputati a riserva straordinaria.

4. Il risultato economico, al netto degli accantonamenti di cui al precedente comma, deve risultare da idonea contabilità sezionale in grado di rappresentare l'andamento economico/finanziario dei singoli servizi affidati e gestiti ovvero dei ricavi di cui all'art. 5 comma 3 (ricavi non protetti di libero mercato).

Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento generalizzato di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale da approvarsi con le stesse procedure e competenze del Budget (in sostituzione di detto bilancio), dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle proprie attività entro il terzo esercizio a partire da quello nel quale è rilevata la perdita di esercizio.

Art. 24 (Collegio sindacale)

ALLEGATO C)

1. Il Collegio Sindacale, che esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile, è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti in possesso dei prescritti specifici requisiti professionali in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla presenza del genere meno rappresentato.

2. L'organismo di vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Detto organismo può essere collegiale o monocratico.

3. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili senza soluzione di continuità per una sola volta.

4. Il Collegio Sindacale può radunarsi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivi, purché nel rispetto delle modalità previste per l'assemblea.

5. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

6. In sede di assunzione del mandato dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale e del revisore contabile, le verifiche da effettuarsi ai sensi delle leggi ordinarie e delle leggi speciali e quindi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 sono sviluppate dal responsabile della prevenzione della corruzione della società.

7. I soci di minoranza hanno diritto alla nomina di un compo-

ALLEGATO C)

nente effettivo da individuarsi mediante votazione, riservata ai soli soci di minoranza, unanime ovvero mediante ricorso al voto di lista.

8. Si applica comunque la L. 444/1994 per la durata della carica e relativi effetti.

Art. 25 Recesso

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge (Art. 2437), se non hanno concorso:

- a) al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) alla fusione o scissione della società;
- c) alla revoca dello stato di liquidazione;
- d) al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- e) all'aumento di capitale mediante ingresso di nuovi soci.

2. Il Socio che non avendo in corso l'affidamento alla Società della gestione di servizi di cui all'oggetto sociale, ha diritto di recesso.

3. Il diritto al recesso spetta anche nell'ipotesi in cui un socio può dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio e dell'esercizio del controllo analogo rispetto all'approvato regolamento o convenzioni.

Art. 26 (Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo

ALLEGATO C)

scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione con salvezza delle prescrizioni di legge imperative.

2. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 27 (Foro competenze)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Società ed i soci, fra di essi e con i componenti gli organi sociali, foro eletto in via esclusiva è quello di Milano, fatte salve le ipotesi in cui la legge stabilisce competenze inderogabili.

Art. 28 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Eventuali clausole dello Statuto in contrasto con norme imperative sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da parte dei soci.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI ATTINENTI AL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU AMAGA SpA.

Testo vigente	Nuovo testo modificato
<p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 26/10/2017 con Atto Notarile di cui al Rep. 172154 Raccolta 21790 è stato adottato il nuovo statuto della Soc. AMAGA SpA, in conformità con il testo deliberato dai rispettivi Consigli Comunali degli Enti Soci (da ora Statuto); - con propria deliberazione nr. 69 del 29/09/2017 il Consiglio Comunale del Comune di Abbiategrasso ha approvato il nuovo testo del Regolamento per l'esercizio del controllo, anche analogo, recepito dagli Articoli 7 comma 2 e Art. 21 dello Statuto di AMAGA SpA (da ora Regolamento); - con propria deliberazione nr 59 del 09/06/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Abbiategrasso ha approvato le modifiche al testo della "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", di cui al presente documento, precedentemente approvata con deliberazione di C.C. nr. 14 del 28/02/2019; - con propria deliberazione nr. 14 del 10/06/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Vermezzo con Zelo ha approvato le modifiche al testo della "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", di cui al presente documento, precedentemente approvata con deliberazione di C.C. nr. 23 del 14/10/2019; - con propria deliberazione nr. 21 del 09/06/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Motta Visconti ha approvato le modifiche al testo della "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", precedentemente approvata con deliberazione di C.C. nr. 5 del 20/02/2019 nei confronti della Soc. Navigli Ambiente Srl che, per gli effetti della fusione per incorporazione avvenuta con atto notarile il 21.12.2019 rep. n 174336 raccolta n 23105, risulta esser confluita 	<p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 26/10/2017 con Atto Notarile di cui al Rep. 172154 Raccolta 21790 è stato adottato il nuovo statuto della Soc. AMAGA SpA, in conformità con il testo deliberato dai rispettivi Consigli Comunali degli Enti Soci (da ora Statuto); - con propria deliberazione nr. 69 del 29/09/2017 il Consiglio Comunale del Comune di Abbiategrasso ha approvato il nuovo testo del Regolamento per l'esercizio del controllo, anche analogo, recepito dagli Articoli 7 comma 2 e Art. 21 dello Statuto di AMAGA SpA (da ora Regolamento); - con propria deliberazione nr 59 del 09/06/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Abbiategrasso ha approvato le modifiche al testo della "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", di cui al presente documento, precedentemente approvata con deliberazione di C.C. nr. 14 del 28/02/2019; - con propria deliberazione nr. 14 del 10/06/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Vermezzo con Zelo ha approvato le modifiche al testo della "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", di cui al presente documento, precedentemente approvata con deliberazione di C.C. nr. 23 del 14/10/2019; - con propria deliberazione nr. 21 del 09/06/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Motta Visconti ha approvato le modifiche al testo della "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", precedentemente approvata con deliberazione di C.C. nr. 5 del 20/02/2019 nei confronti della Soc. Navigli Ambiente Srl che, per gli effetti della fusione per incorporazione avvenuta con atto notarile il 21.12.2019 rep. n 174336 raccolta n 23105, risulta esser confluita

<p>nell'ambito della convenzione di cui al presente documento (C.C. 58 del 28/11/2020);</p> <ul style="list-style-type: none"> - con propria deliberazione nr. 83 del 24/09/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Bareggio ha approvato la "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", di cui al presente documento. <p>Dato atto che i Soci, con l'approvazione dello Statuto hanno definito il modello organizzativo della Soc. AMAGA SpA, con l'intento di garantire a ciascun ente l'effettiva possibilità di orientare e controllare l'attività della società in particolare con i seguenti Articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 4 (nello specifico i commi 2 e 4) per la fondamentale esecuzione dell'Art. 5 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; ➤ Art. 14 (nello specifico con i commi 5,6,8,9,10,11) per l'identificazione dell'Assemblea dei Soci quale organo decisionale primario di riferimento al fine dell'adempimento dell'Art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016; ➤ Art. 17 comma 4 in merito alle attribuzioni dell'Organo Amministrativo che risulta esser investito dei poteri sui secondari atti di amministrazione ordinaria e di esecuzione degli strumenti programmatici preventivamente autorizzati/approvati dall'Assemblea dei Soci; ➤ Art. 21 in merito alla presenza di un Organo di Controllo Analogo le cui attribuzioni sono previste da Statuto e dalla presente convenzione; ➤ Art. 4 c1, Art. 7 c2 e Art. 21 in merito all'applicazione, da parte di tutti i soci, delle prescrizioni del Regolamento. <p>Considerato che, per svolgere in modo coordinato le funzioni e i servizi attinenti al "controllo analogo congiunto", in relazione al modello organizzativo e di gestione già previsto dallo Statuto e dal Regolamento, è contemplata la stipula di idonea e apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 . Ritenuto di uniformare gli interessi e gli scopi comuni, riconciliando le diversità peculiari istituzionali ed economiche dei soci, nonché esercitare in modo ottimale l'espletamento della funzione di "controllo analogo congiunto" sulla Società, regolamentando il funzionamento del</p>	<p>nell'ambito della convenzione di cui al presente documento (C.C. 58 del 28/11/2020);</p> <ul style="list-style-type: none"> - con propria deliberazione nr. 83 del 24/09/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Bareggio ha approvato la "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", di cui al presente documento. <p>Dato atto che i Soci, con l'approvazione dello Statuto hanno definito il modello organizzativo della Soc. AMAGA SpA, con l'intento di garantire a ciascun ente l'effettiva possibilità di orientare e controllare l'attività della società in particolare con i seguenti Articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 4 (nello specifico i commi 2 e 4) per la fondamentale esecuzione dell'Art. 5 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; ➤ Art. 14 (nello specifico con i commi 5,6,8,9,10,11) per l'identificazione dell'Assemblea dei Soci quale organo decisionale primario di riferimento al fine dell'adempimento dell'Art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016; ➤ Art. 17 comma 4 in merito alle attribuzioni dell'Organo Amministrativo che risulta esser investito dei poteri sui secondari atti di amministrazione ordinaria e di esecuzione degli strumenti programmatici preventivamente autorizzati/approvati dall'Assemblea dei Soci; ➤ Art. 21 in merito alla presenza di un Organo di Controllo Analogo le cui attribuzioni sono previste da Statuto e dalla presente convenzione; ➤ Art. 4 c1, Art. 7 c2 e Art. 21 in merito all'applicazione, da parte di tutti i soci, delle prescrizioni del Regolamento. <p>Considerato che, per svolgere in modo coordinato le funzioni e i servizi attinenti al "controllo analogo congiunto", in relazione al modello organizzativo e di gestione già previsto dallo Statuto e dal Regolamento, è contemplata la stipula di idonea e apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 . Ritenuto di uniformare gli interessi e gli scopi comuni, riconciliando le diversità peculiari istituzionali ed economiche dei soci, nonché esercitare in modo ottimale l'espletamento della funzione di "controllo analogo congiunto" sulla Società, regolamentando il funzionamento del</p>
--	--

<p>previsto “Organo di controllo analogo congiunto”, a cui attribuire le competenze di cui all’Art. 21 dello Statuto oltre che a ricondurre allo stesso tutte le funzioni pratiche richiamate dallo Statuto.</p> <p style="text-align: center;">tutto ciò premesso tra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Comune di Abbiategrasso, C.F. e P. IVA 01310880156 rappresentato da Dott.ssa Annamaria Di Maria in qualità di Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie nata a Rho (MI) il 17/12/1967, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo; • Il Comune di Vermezzo con Zelo, C.F. e P.IVA 10708190961 rappresentato dalla Dott.ssa Fregoni Emiliana Maria Luisa in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria ed Entrate Locali nata ad Abbiategrasso (MI) il 07/05/1974, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo; - Il Comune di Motta Visconti C.F. e P. IVA 82000790152, rappresentato da Geom. Damaris Barbara Alberico, nata a Pavia il 12/02/1975 in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio giusto Decreto del Sindaco n. 33 del 06/12/2019, c.f. LBRDRS75B52G388K, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo; - Il Comune di Bareggio C.F. 82000710150 e P. IVA 03657940155, rappresentato da Dott. Claudio Daverio, nato a Legnano il 04/10/1971, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, nominato con decreto sindacale n. 4 del 21/05/2019, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo <p style="text-align: center;">si stipula e conviene quanto segue</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 - OGGETTO</p> <p>Oltre a quanto già definito dallo Statuto della Soc. AMAGA SpA, per effetto del presente atto, i Comuni Soci, parti contraenti della presente convenzione, integrano le disposizioni dello Statuto al fine di dare attuazione alle forme di controllo, anche analogo, congiunto, coordinato e unitario della società, con lo scopo di garantire a ciascun ente socio, l’effettiva possibilità di orientare e controllare l’attività della società anche in modo svincolato dalla percentuale di possesso delle quote di ciascun socio e assicurare quindi il valore preminente della volontà del Comune Socio interessato, rafforzando il controllo analogo sul servizio da parte del singolo</p>	<p>previsto “Organo di controllo analogo congiunto”, a cui attribuire le competenze di cui all’Art. 21 dello Statuto oltre che a ricondurre allo stesso tutte le funzioni pratiche richiamate dallo Statuto.</p> <p style="text-align: center;">tutto ciò premesso tra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Comune di Abbiategrasso, C.F. e P. IVA 01310880156 rappresentato da Dott.ssa Annamaria Di Maria in qualità di Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie nata a Rho (MI) il 17/12/1967, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo; • Il Comune di Vermezzo con Zelo, C.F. e P.IVA 10708190961 rappresentato dalla Dott.ssa Fregoni Emiliana Maria Luisa in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria ed Entrate Locali nata ad Abbiategrasso (MI) il 07/05/1974, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo; - Il Comune di Motta Visconti C.F. e P. IVA 82000790152, rappresentato da Geom. Damaris Barbara Alberico, nata a Pavia il 12/02/1975 in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio giusto Decreto del Sindaco n. 33 del 06/12/2019, c.f. LBRDRS75B52G388K, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo; - Il Comune di Bareggio C.F. 82000710150 e P. IVA 03657940155, rappresentato da Dott. Claudio Daverio, nato a Legnano il 04/10/1971, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, nominato con decreto sindacale n. 4 del 21/05/2019, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo <p style="text-align: center;">si stipula e conviene quanto segue</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 - OGGETTO</p> <p>Oltre a quanto già definito dallo Statuto della Soc. AMAGA SpA, per effetto del presente atto, i Comuni Soci, parti contraenti della presente convenzione, integrano le disposizioni dello Statuto al fine di dare attuazione alle forme di controllo, anche analogo, congiunto, coordinato e unitario della società, con lo scopo di garantire a ciascun ente socio, l’effettiva possibilità di orientare e controllare l’attività della società anche in modo svincolato dalla percentuale di possesso delle quote di ciascun socio e assicurare quindi il valore preminente della volontà del Comune Socio interessato, rafforzando il controllo analogo sul servizio da parte del singolo</p>
---	---

<p>ente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 – ORGANO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO</p> <p>Ai sensi dell'Art. 21 del vigente Statuto è costituito un Organo di Controllo Analogo Congiunto composto dai medesimi soggetti costituenti l'Assemblea dei Soci, fatta salva la facoltà di delega.</p> <p>L'Organo è la struttura di raccordo tra il Comune Socio e la Società; allo stesso sono attribuiti i poteri di cui alla presente convenzione in attuazione di quanto previsto dal comma 2 e 3 dell'Art. 21 vigente Statuto e dell'Art. 11 del Regolamento.</p> <p>L'Organo potrà riunirsi ogni volta che lo riterrà necessario, anche su richiesta del singolo componente, al fine di verificare in modo congiunto situazioni che riguardano direttamente o indirettamente l'attività della Società o i servizi affidati dai singoli Comuni Soci.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO</p> <p>Al fine della concreta attuazione di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto l'attività dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto si svilupperà nei seguenti termini:</p> <p>1) Attività di Programmazione</p> <p>a) In attuazione dell'Art. 17, comma 6 e art. 21 dello Statuto i componenti dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto, a seguito della verifica di cui al successivo comma 2) lettera b), formulano all'organo amministrativo i propri orientamenti, di riferimento consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifiche proposte gestionali sui servizi affidati; • indicazioni utili alla definizione degli indirizzi/obiettivi societari da sottoporre a successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi Art. 4 c. 4 dello Statuto; • impulsi utili alla formulazione di indicatori gestionali di verifica/controllo; 	<p>ente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 – ORGANO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO</p> <p>Ai sensi dell'Art. 21 del vigente Statuto è costituito un Organo di Controllo Analogo Congiunto composto dai medesimi soggetti costituenti l'Assemblea dei Soci, fatta salva la facoltà di delega.</p> <p>L'Organo è la struttura di raccordo tra il Comune Socio e la Società; allo stesso sono attribuiti i poteri di cui alla presente convenzione in attuazione di quanto previsto dal comma 2 e 3 dell'Art. 21 vigente Statuto e dell'Art. 11 del Regolamento.</p> <p>L'Organo potrà riunirsi ogni volta che lo riterrà necessario, anche su richiesta del singolo componente, al fine di verificare in modo congiunto situazioni che riguardano direttamente o indirettamente l'attività della Società o i servizi affidati dai singoli Comuni Soci.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO</p> <p>Al fine della concreta attuazione di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto l'attività dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto si svilupperà nei seguenti termini:</p> <p>1) Attività di Programmazione</p> <p>a) In attuazione dell'Art. 17, comma 6 e art. 21 dello Statuto i componenti dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto, a seguito della verifica di cui al successivo comma 2) lettera e), formulano all'organo amministrativo i propri orientamenti, di riferimento consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le specifiche proposte gestionali sui servizi affidati; • le indicazioni utili alla definizione degli indirizzi/obiettivi societari, che tengono conto delle esigenze di ogni ente locale socio, da sottoporre a successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi Art. 4 c. 4 dello Statuto; • gli impulsi utili alla formulazione di indicatori gestionali di verifica/controllo; • esprimono pareri vincolanti
---	--

- b) Successivamente, sulla base della documentazione prodotta dall'organo Amministrativo ai sensi dell'Art. 17 comma 6, l'Organo di Controllo Analogo Congiunto presenta ai Consigli Comunali degli Enti Locali Soci un documento unitario al fine degli adempimenti di cui all'Art. 4 c. 4 e Art. 14 c. 10.

Gli enti locali soci concordano che gli indirizzi e obiettivi di cui all'art. 3 del Regolamento confluiscono nei propri documenti di programmazione economico finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 – quater del D.Lgs 267/00 e che, pertanto il termine di cui all'art. 4 del Regolamento debba considerarsi variabile in funzione del rispetto dei termini di approvazione di tali documenti.

2) Attività di Controllo concomitante

L'organo:

- a) esercita le prescrizioni di cui all'Art. 5 del Regolamento, con facoltà di richiedere all'organo amministrativo ogni documentazione utile a supporto.

relativamente alle scelte che riguardano i territori dei singoli Comuni Soci in merito al bilancio, ai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, agli altri atti sottoposti per Statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile, e agli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria.

- b) Successivamente, sulla base della documentazione prodotta dall'organo Amministrativo ai sensi dell'Art. 17 comma 6, l'Organo di Controllo Analogo Congiunto presenta ai Consigli Comunali degli Enti Locali Soci un documento unitario al fine degli adempimenti di cui all'Art. 4 c. 4 e Art. 14 c. 10.

Gli enti locali soci concordano che gli indirizzi e obiettivi di cui all'art. 3 del Regolamento confluiscono nei propri documenti di programmazione economico finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 – quater del D.Lgs 267/00 e che, pertanto il termine di cui all'art. 4 del Regolamento debba considerarsi variabile in funzione del rispetto dei termini di approvazione di tali documenti.

2) Attività di Controllo concomitante

L'organo:

- a) esercita le prescrizioni di cui all'Art. 5 del Regolamento, con facoltà di richiedere all'organo amministrativo ogni documentazione utile a supporto.
- b) **verifica il rispetto da parte dell'organo amministrativo delle linee di indirizzo formulate e lo stato di realizzazione degli obiettivi strategici definiti nell'ambito delle attività di programmazione e, se necessario, comunica all'organo amministrativo le azioni da compiere;**
- c) **svolge la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci ed esprime pareri preliminari vincolanti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;**
- d) **ha facoltà di istituire tavoli tecnici**

- b) effettua entro il 30/09 la verifica del report al 30/06, indipendentemente dalla verifica dello stato di attuazione dei programmi di ogni singolo ente, ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, di cui all'Art. 5 Regolamento.

3) Attività di Controllo a consuntivo

L'organo verifica il rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi annuali presentando entro il 28/02 di ciascun anno, ai Comuni Soci, le risultanze della propria attività per la verifica di cui all'Art. 6 secondo comma del regolamento.

A tal fine l'organo amministrativo entro il 31/01 di ciascun anno relaziona in merito predisponendo specifico e dettagliato documento di analisi ed illustrazione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi ed indirizzi assegnati corredato dalle risultanze contabili disponibili a tal fine.

Tale documento, dovrà fornire puntuale indicazione del contesto entro il quale è stata realizzata l'attività oggetto di analisi specificando gli elementi utili a comprendere l'eventuale mancato raggiungimento di indirizzi/obiettivi.

4) Altre attività previste da Statuto

L'organo:

- a) verifica la puntuale applicazione da parte della società delle prescrizioni previste a garanzia della sussistenza del controllo analogo congiunto (Art. 4 comma 5 dello Statuto) *[In conseguenza del pregnante controllo analogo previsto nel presente statuto, la società ha l'obbligo di organizzare le risorse aziendali nel loro complesso, rispettando gli obiettivi ad esse assegnati dai propri enti soci ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l'ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica vi sia uno scambio d'informazioni verso l'ente socio per il tramite dell'organismo di controllo*

per la verifica della qualità dei servizi resi dalla Società e sul rispetto dei contratti di servizio, con la partecipazione dei funzionari comunali interessati; in esito alle analisi svolte, predispone specifiche relazioni da sottoporre agli Enti locali interessati;

- e) effettua entro il 30/09 la verifica del report al 30/06, indipendentemente dalla verifica dello stato di attuazione dei programmi di ogni singolo ente, ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, di cui all'Art. 5 Regolamento.

3) Attività di Controllo a consuntivo

L'organo verifica il rispetto ~~degli indirizzi delle~~ **linee di indirizzo** e ~~del~~ il raggiungimento degli obiettivi annuali **strategici** presentando entro il 28/02 di ciascun anno, ai Comuni Soci, le risultanze della propria attività per la verifica di cui all'Art. 6 secondo comma del regolamento.

A tal fine l'organo amministrativo entro il 31/01 di ciascun anno relaziona in merito predisponendo specifico e dettagliato documento di analisi ed illustrazione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi ed indirizzi assegnati corredato dalle risultanze contabili disponibili a tal fine.

Tale documento, dovrà fornire puntuale indicazione del contesto entro il quale è stata realizzata l'attività oggetto di analisi specificando gli elementi utili a comprendere l'eventuale mancato raggiungimento di indirizzi/obiettivi.

4) Altre attività previste da Statuto

L'organo:

- a) verifica la puntuale applicazione da parte della società delle prescrizioni previste a garanzia della sussistenza del controllo analogo congiunto (Art. 4 comma 5 dello Statuto) *[In conseguenza del pregnante controllo analogo previsto nel presente statuto, la società ha l'obbligo di organizzare le risorse aziendali nel loro complesso, rispettando gli obiettivi ad esse assegnati dai propri enti soci ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l'ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica vi sia uno scambio d'informazioni verso l'ente socio per il*

analogo, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell'attivazione di eventuali azioni correttive];

- b) da atto dell'effettiva sussistenza delle prescrizioni dello Statuto di cui all'Art. 5 comma 3 [*Ai sensi di legge speciale la società sviluppa meno del 20 (venti) per cento dei ricavi complessivi della attività prevista nel proprio oggetto con soggetti diversi dagli enti soci e correlata utenza, dando priorità agli enti locali terzi previa convenzione di funzione con gli enti locali soci di questa società, nonché a livello di extra utenza ed extra territorialità. Detto meno del 20 (venti) per cento di ricavi complessivi è da considerarsi come ricavi non protetti (ovvero in libero mercato).La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi (così detto vincolo di attività) superiore all'80 (ottanta) per cento dei ricavi complessivi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, senza arrecare alcuna riduzione degli standards di qualità prefissati. Per l'attività non protetta la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento al netto dei relativi proventi, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non. Ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, spetta al consiglio comunale dell'ente socio formulare i propri indirizzi circa le attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale ed i servizi strumentali) affidabili alla società. Ai fini del controllo analogo l'attività non protetta rientra (salvo diverse ipotesi di legge) nei principali atti di ordinaria amministrazione. Prima della stipula dei relativi contratti o convenzioni, l'organismo di controllo analogo riceve per tale attività il piano degli investimenti e connesse fonti di copertura, il piano industriale, l'apprezzamento dello specifico rischio, copia della bozza del contratto o convenzione, i riflessi sul bilancio riferito all'attività protetta durante la gestione e con riferimento alla scadenza del contratto o convenzione citato. Spetta all'organo amministrativo verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al 20 (venti) per cento dei ricavi complessivi.] e dell'Art. 17*

tramite dell'organismo di controllo analogo, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell'attivazione di eventuali azioni correttive];

- b) da atto dell'effettiva sussistenza delle prescrizioni dello Statuto di cui all'Art. 5 comma 3 [*Ai sensi di legge speciale la società sviluppa meno del 20 (venti) per cento dei ricavi complessivi della attività prevista nel proprio oggetto con soggetti diversi dagli enti soci e correlata utenza, dando priorità agli enti locali terzi previa convenzione di funzione con gli enti locali soci di questa società, nonché a livello di extra utenza ed extra territorialità. Detto meno del 20 (venti) per cento di ricavi complessivi è da considerarsi come ricavi non protetti (ovvero in libero mercato).La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi (così detto vincolo di attività) superiore all'80 (ottanta) per cento dei ricavi complessivi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, senza arrecare alcuna riduzione degli standards di qualità prefissati. Per l'attività non protetta la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento al netto dei relativi proventi, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non. Ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, spetta al consiglio comunale dell'ente socio formulare i propri indirizzi circa le attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale ed i servizi strumentali) affidabili alla società. Ai fini del controllo analogo l'attività non protetta rientra (salvo diverse ipotesi di legge) nei principali atti di ordinaria amministrazione. Prima della stipula dei relativi contratti o convenzioni, l'organismo di controllo analogo riceve per tale attività il piano degli investimenti e connesse fonti di copertura, il piano industriale, l'apprezzamento dello specifico rischio, copia della bozza del contratto o convenzione, i riflessi sul bilancio riferito all'attività protetta durante la gestione e con riferimento alla scadenza del contratto o convenzione citato. Spetta all'organo amministrativo verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al 20 (venti) per*

comma 13 *[Per dare luogo all'attività non protetta (senza alcuna eccezione), spetta all'organo amministrativo preventivamente sottoporre all'organismo deputato al controllo analogo (Art 21), (eventualmente anche in sede di approvazione del bilancio di previsione o di successivo assestamento o del progetto di bilancio consuntivo) una relazione tecnica-economica circa: 1) la sussistenza delle previsioni statutarie; 2) le economie di scala perseguibili; 3) la non alterazione dell'equilibrio economico-finanziario; 4) la non alterazione della qualità erogata all'utenza ricompresa nelle attività principali; 5) i destinatari del contratto e la durata del rapporto; 6) gli investimenti e connesse fonti finanziarie di copertura; i costi, ricavi e margini previsti; 7) le macro condizioni convenzionatorie/contrattuali; 8) le condizioni da applicarsi alla scadenza di tale attività non protetta. Sarà approntato un apposito report annuale a verifica dei presupposti anzi citati anche ai fini dello stretto rispetto del controllo analogo. La maggior parte dell'attività della società, o comunque una parte significativamente consistente, è svolta con le risorse interne].* A tal fine riceve preventiva relazione illustrativa da parte dell'Organo Amministrativo al fine di poter redigere idoneo verbale attestante le attività di verifica effettuate nonché l'effettiva sussistenza delle prescrizioni statutarie;

- c) interviene in merito agli adempimenti di cui all'Art. 17 comma 15 dello Statuto *[Eventuali contratti di rete d'impresa saranno preventivamente sottoposti all'organismo di controllo analogo, con allegata la relazione esplicativa in simmetria informativa con quanto previsto per l'attività protetta];*
- d) prende atto dell'effettiva sussistenza di quanto previsto dall'Art. 25 comma 3 dello Statuto *(dimostrazione di una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio e dell'esercizio del controllo analogo rispetto all'approvato regolamento o convenzioni);*
- e) interviene in merito agli adempimenti Statutari di cui Art. 17 comma 8 *[In presenza di un bilancio consuntivo in perdita o di un bilancio di previsione in perdita o di indicatori complessivi di rischio da default, come definiti dell'organo*

cento dei ricavi complessi.] e dell'Art. 17 comma 13 [Per dare luogo all'attività non protetta (senza alcuna eccezione), spetta all'organo amministrativo preventivamente sottoporre all'organismo deputato al controllo analogo (Art 21), (eventualmente anche in sede di approvazione del bilancio di previsione o di successivo assestamento o del progetto di bilancio consuntivo) una relazione tecnica-economica circa: 1) la sussistenza delle previsioni statutarie; 2) le economie di scala perseguibili; 3) la non alterazione dell'equilibrio economico-finanziario; 4) la non alterazione della qualità erogata all'utenza ricompresa nelle attività principali; 5) i destinatari del contratto e la durata del rapporto; 6) gli investimenti e connesse fonti finanziarie di copertura; i costi, ricavi e margini previsti; 7) le macro condizioni convenzionatorie/contrattuali; 8) le condizioni da applicarsi alla scadenza di tale attività non protetta. Sarà approntato un apposito report annuale a verifica dei presupposti anzi citati anche ai fini dello stretto rispetto del controllo analogo. La maggior parte dell'attività della società, o comunque una parte significativamente consistente, è svolta con le risorse interne].

- A tal fine riceve preventiva relazione illustrativa da parte dell'Organo Amministrativo al fine di poter redigere idoneo verbale attestante le attività di verifica effettuate nonché l'effettiva sussistenza delle prescrizioni statutarie;
- c) interviene in merito agli adempimenti di cui all'Art. 17 comma 15 dello Statuto *[Eventuali contratti di rete d'impresa saranno preventivamente sottoposti all'organismo di controllo analogo, con allegata la relazione esplicativa in simmetria informativa con quanto previsto per l'attività protetta];*
 - d) prende atto dell'effettiva sussistenza di quanto previsto dall'Art. 25 comma 3 dello Statuto *(dimostrazione di una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio e dell'esercizio del controllo analogo rispetto all'approvato regolamento o convenzioni);*
 - e) interviene in merito agli adempimenti Statutari di cui Art. 17 comma 8 *[In presenza di un bilancio consuntivo in perdita o di un bilancio di previsione in perdita o di indicatori complessivi di rischio*

amministrativo, il cui rating risulti elevato, sussiste l'obbligo in capo allo stesso organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre all'organismo di controllo analogo ed all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere e relativi responsabili, per recuperare una situazione di equilibrio economica –finanziaria entro tre esercizi dal primo di detto piano];

- f) verifica, per il tramite di attestazione da parte dell'Organo Amministrativo, l'adozione e l'attuazione dei regolamenti interni, previsti dalla normativa e da Statuto (Es. Art. 17 comma 11). *[L'organo amministrativo attua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto in detto regolamento; in caso di mancata adozione dei suddetti regolamenti si applica quanto previsto dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs 175/2016].*

5) Nomina Amministratore Unico

Nel caso di cui all'Art. 15 comma 6 dello Statuto (nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione) tutti i soci hanno facoltà di presentare un proprio candidato all'OCAC. Il candidato da proporre all'Assemblea dovrà aver ottenuto il gradimento da parte di tutti i componenti dell'OCAC. In caso di mancato accordo unanime, il nominativo sarà scelto a maggioranza dei soci in funzione del capitale sociale posseduto.

Art. 4 - INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E INFORMATIVA

Al fine di realizzare compiutamente le attività proprie dell'Organo di cui ai punti precedenti, si ritiene importante ed essenziale che i componenti ricevano dall'Organo Amministrativo della Società, ai sensi dell'Art. 22 comma 2 dello Statuto prospetti contabili suddivisi per centri di costo in grado di rappresentare:

- per ogni servizio affidato:
- I. la suddivisione dei crediti e debiti attinenti, sia iniziali che finali con indicazione delle modalità di evoluzione;

da default, come definiti dell'organo amministrativo, il cui rating risulti elevato, sussiste l'obbligo in capo allo stesso organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre all'organismo di controllo analogo ed all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere e relativi responsabili, per recuperare una situazione di equilibrio economica –finanziaria entro tre esercizi dal primo di detto piano];

- f) verifica, per il tramite di attestazione da parte dell'Organo Amministrativo, l'adozione e l'attuazione dei regolamenti interni, previsti dalla normativa e da Statuto (Es. Art. 17 comma 11). *[L'organo amministrativo attua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto in detto regolamento; in caso di mancata adozione dei suddetti regolamenti si applica quanto previsto dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs 175/2016].*

5) ~~Nomina Amministratore Unico~~

~~Nel caso di cui all'Art. 15 comma 6 dello Statuto (nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione) tutti i soci hanno facoltà di presentare un proprio candidato all'OCAC. Il candidato da proporre all'Assemblea dovrà aver ottenuto il gradimento da parte di tutti i componenti dell'OCAC. In caso di mancato accordo unanime, il nominativo sarà scelto a maggioranza dei soci in funzione del capitale sociale posseduto.~~

Art. 4 - INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E INFORMATIVA

Al fine di realizzare compiutamente le attività proprie dell'Organo di cui ai punti precedenti, si ritiene importante ed essenziale che i componenti ricevano dall'Organo Amministrativo della Società, ai sensi dell'Art. 22 comma 2 dello Statuto prospetti contabili suddivisi per centri di costo in grado di rappresentare:

- per ogni servizio affidato:
- I. la suddivisione dei crediti e debiti attinenti, sia iniziali che finali con indicazione delle modalità di evoluzione;

<p>II. costi e ricavi attinenti ivi compreso il puntuale ribaltamento dei costi amministrativi generali secondo modalità e criteri che l'Organo Amministrativo individuerà motivatamente, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo analogo congiunto;</p> <p>III. indicatori di efficienza ed efficacia dei singoli contratti di specifica competenza condivisi con i singoli soci affidatari.</p> <p>➤ per ogni Ente Locale Socio:</p> <p>I. la suddivisione delle competenze patrimoniali (immobiliari e finanziarie) attinenti al proprio servizio/attività/territorio. A tal fine si concorda che gli effetti della partecipazione in AEMME LINEA Distribuzione Srl nonché del ramo di gestione delle Farmacie Comunali di Abbiategrasso è da ricondursi al solo Socio Comune di Abbiategrasso.</p>	<p>II. costi e ricavi attinenti ivi compreso il puntuale ribaltamento dei costi amministrativi generali secondo modalità e criteri che l'Organo Amministrativo individuerà motivatamente, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo analogo congiunto;</p> <p>III. indicatori di efficienza ed efficacia dei singoli contratti di specifica competenza condivisi con i singoli soci affidatari.</p> <p>➤ per ogni Ente Locale Socio:</p> <p>I. la suddivisione delle competenze patrimoniali (immobiliari e finanziarie) attinenti al proprio servizio/attività/territorio. A tal fine si concorda che gli effetti della partecipazione in AEMME LINEA Distribuzione Srl nonché del ramo di gestione delle Farmacie Comunali di Abbiategrasso è da ricondursi al solo Socio Comune di Abbiategrasso.</p>
<p>Sulla base delle informazioni di cui ai punti precedenti l'Organo fornisce agli Enti Locali Soci le risultanze della propria attività; in tale sede esprime, nel medesimo verbale, tutti gli orientamenti che si ritiene di evidenziare in merito alle modalità gestionali e di espletamento dei servizi al fine dell'adozione degli opportuni correttivi da parte dell'organo amministrativo ovvero di idonei atti di indirizzo da parte del Consiglio Comunale competente per servizio/territorio.</p> <p>I prospetti contabili suddivisi per centri di costo indicati ai precedenti punti I, II e III sono necessari anche ai fini delle attività di cui al punto 1 (Programmazione) e 2 (Controllo Concomitante), ferma restando l'effettiva applicazione degli schemi previsti dagli Articoli 4-5-6 del Regolamento.</p> <p>Infine, al fine di dare compiutezza al sistema di controllo sull'azienda partecipata, si conviene che, nell'ambito dei principali passaggi attraverso i quali si realizza il processo di programmazione e controllo (Attività di Programmazione, Attività di controllo concomitante e Attività di controllo a consuntivo) vengano elaborati ed applicati specifici indicatori aziendali:</p> <p>a – di efficacia b – di efficienza c – di economicità d – di redditività e – di deficiarietà strutturale f – di qualità dei servizi affidati</p>	<p>Sulla base delle informazioni di cui ai punti precedenti l'Organo fornisce agli Enti Locali Soci le risultanze della propria attività; in tale sede esprime, nel medesimo verbale, tutti gli orientamenti che si ritiene di evidenziare in merito alle modalità gestionali e di espletamento dei servizi al fine dell'adozione degli opportuni correttivi da parte dell'organo amministrativo ovvero di idonei atti di indirizzo da parte del Consiglio Comunale competente per servizio/territorio.</p> <p>I prospetti contabili suddivisi per centri di costo indicati ai precedenti punti I, II e III sono necessari anche ai fini delle attività di cui al punto 1 (Programmazione) e 2 (Controllo Concomitante), ferma restando l'effettiva applicazione degli schemi previsti dagli Articoli 4-5-6 del Regolamento.</p> <p>Infine, al fine di dare compiutezza al sistema di controllo sull'azienda partecipata, si conviene che, nell'ambito dei principali passaggi attraverso i quali si realizza il processo di programmazione e controllo (Attività di Programmazione, Attività di controllo concomitante e Attività di controllo a consuntivo) vengano elaborati ed applicati specifici indicatori aziendali:</p> <p>a – di efficacia b – di efficienza c – di economicità d – di redditività e – di deficiarietà strutturale f – di qualità dei servizi affidati</p>

<p>g – di soddisfazione degli utenti. Tali indicatori dovranno essere individuati dall'Organo di Controllo Analogo Congiunto, previa proposta degli stessi da parte dell'Organo di Amministrazione.</p> <p>Art. 5 – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO</p> <p>Le riunioni dell'Organo dovranno tenersi preferibilmente presso la sede della Società.</p> <p>L'Organo si riunirà in occasione degli adempimenti di cui all'Art. 3 e comunque ogni qualvolta ne venga richiesta la convocazione anche da parte del singolo componente.</p> <p>La convocazione della riunione, comprensiva di ogni documentazione utile allo svolgimento della stessa, dovrà pervenire ai componenti dell'Organo entro 7 giorni.</p> <p>L'Organo è validamente funzionante solo con la presenza di tutti i componenti o loro delegati.</p> <p>Le riunioni dell'Organo ovvero l'espletamento delle attività da parte dell'Organo, ai sensi della presente convenzione/regolamento/statuto dovranno esser riportate in idoneo verbale attestante le attività/verifiche effettuate e le risultanze delle stesse.</p>	<p>g – di soddisfazione degli utenti. Tali indicatori dovranno essere individuati dall'Organo di Controllo Analogo Congiunto, previa proposta degli stessi da parte dell'Organo di Amministrazione.</p> <p>Art. 5 – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO</p> <p>Le riunioni dell'Organo dovranno tenersi preferibilmente presso la sede della Società.</p> <p>L'Organo si riunirà in occasione degli adempimenti di cui all'Art. 3 e comunque ogni qualvolta ne venga richiesta la convocazione anche da parte del singolo componente.</p> <p>La Società AMAGA S.p.A. invierà a tutti i Comuni Soci gli atti e la documentazione utile al funzionamento dell'Organo. L'avviso di convocazione della riunione, comprensivo di ogni documentazione utile allo svolgimento della stessa, dovrà pervenire ai componenti dell'Organo entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione inviata dalla Società, di cui prima. L'avviso di convocazione dovrà indicare la data e l'ora della riunione; al fine di permettere all'Organo di riunirsi e pronunciarsi sulle tematiche all'ordine del giorno, si definisce che la data della riunione non potrà esser superiore a 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di convocazione.</p> <p>In ogni caso, ciascun socio ha diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.</p> <p>L'Organo è validamente funzionante solo con la presenza di tutti i componenti o loro delegati.</p> <p>Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, ha diritto di esprimere indirizzi vincolanti per tutte le decisioni societarie che riguardino il suo territorio; in tutti i casi, è necessario il voto favorevole del Comune socio per le determinazioni dell'Organo di controllo analogo congiunto che riguardino direttamente il suo territorio.</p> <p>È inoltre riconosciuto a ciascun socio in linea con l'art. 14 dello Statuto il potere di convocare l'assemblea laddove ritenga che la società non stia operando in linea con gli indirizzi vincolanti espressi per il suo territorio.</p> <p>Le riunioni dell'Organo ovvero l'espletamento delle attività da parte dell'Organo, ai sensi della presente convenzione/regolamento/statuto dovranno esser riportate in idoneo verbale attestante le attività/verifiche effettuate e le risultanze delle stesse.</p>
--	---

I verbali dovranno esser raccolti in idoneo registro cronologico e firmati dai componenti partecipanti alle riunioni; copia dei verbali dovranno essere trasmesse ai Comuni Soci entro e non oltre i 7 giorni dalla data della riunione.

All'interno dell'Organismo viene individuato in accordo tra i componenti un Presidente. Al Presidente spetta il compito di convocare l'Organo di Controllo Analogo congiunto. La durata della carica segue quella dell'anno solare. La carica di Presidente spetta a rotazione a tutti i componenti; a tal fine nel corso dell'ultima riunione annua si procederà ad individuare il nominativo per l'anno successivo.

Ogni componente ha facoltà di invitare a partecipare alle attività dell'Organo di Controllo Analogo il proprio servizio comunale istituzionalmente competente in materia, a supporto del Comune Socio di appartenenza.

Art. 6– SERVIZIO RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Per svolgere in modo coordinato le funzioni e i servizi attinenti al “controllo analogo” in relazione al modulo di gestione da applicarsi in conformità allo Statuto, al Regolamento e alla presente Convenzione, il Servizio Rapporti con Organismi Partecipati del Comune di Abbiategrasso, è individuato quale ufficio comune al quale viene affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo con riferimento anche al supporto per il funzionamento dell'Organismo di Controllo Analogo Congiunto.

Art. 7 – CORRISPETTIVO ECONOMICO

Gli Enti Locali Soci verseranno al Comune di Abbiategrasso un contributo economico annuo derivante dall'apporto dato dal Servizio Rapporti con Organismi Partecipati del Comune di Abbiategrasso per l'erogazione ai Comuni Soci di minoranza, affidatari di servizi alla Soc. AMAGA SpA, dei servizi inerenti le attività funzionali e necessarie all'espletamento del controllo analogo congiunto, con particolare riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali rese disponibili dal Comune di Abbiategrasso per la gestione unitaria e coordinata di cui alla presente convenzione.

Il contributo economico, nella misura massima di Euro 0,50 per abitante, è determinato dalla somma delle quote a) e b) di cui al seguito:

- quota a): quota fissa (Qf) di Euro 0,30 per abitante al 31/12 all'ultimo censimento nazionale; ($Qf = 0.30 \times \text{nr. abitanti}$)

I verbali dovranno esser raccolti in idoneo registro cronologico e firmati dai componenti partecipanti alle riunioni; copia dei verbali dovranno essere trasmesse ai Comuni Soci entro e non oltre i 7 giorni dalla data della riunione.

All'interno dell'Organismo viene individuato in accordo tra i componenti un Presidente. Al Presidente spetta il compito di convocare l'Organo di Controllo Analogo congiunto. La durata della carica segue quella dell'anno solare. La carica di Presidente spetta a rotazione a tutti i componenti; a tal fine nel corso dell'ultima riunione annua si procederà ad individuare il nominativo per l'anno successivo.

Ogni componente ha facoltà di invitare a partecipare alle attività dell'Organo di Controllo Analogo il proprio servizio comunale istituzionalmente competente in materia, a supporto del Comune Socio di appartenenza.

Art. 6 – SERVIZIO RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

~~Per svolgere in modo coordinato le funzioni e i servizi attinenti al “controllo analogo” in relazione al modulo di gestione da applicarsi in conformità allo Statuto, al Regolamento e alla presente Convenzione, il Servizio Rapporti con Organismi Partecipati del Comune di Abbiategrasso, è individuato quale ufficio comune al quale viene affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo con riferimento anche al supporto per il funzionamento dell'Organismo di Controllo Analogo Congiunto.~~

Art. 7 – CORRISPETTIVO ECONOMICO

~~Gli Enti Locali Soci verseranno al Comune di Abbiategrasso un contributo economico annuo derivante dall'apporto dato dal Servizio Rapporti con Organismi Partecipati del Comune di Abbiategrasso per l'erogazione ai Comuni Soci di minoranza, affidatari di servizi alla Soc. AMAGA SpA, dei servizi inerenti le attività funzionali e necessarie all'espletamento del controllo analogo congiunto, con particolare riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali rese disponibili dal Comune di Abbiategrasso per la gestione unitaria e coordinata di cui alla presente convenzione.~~

~~Il contributo economico, nella misura massima di Euro 0,50 per abitante, è determinato dalla somma delle quote a) e b) di cui al seguito:~~

- ~~• quota a): quota fissa (Qf) di Euro 0,30 per abitante al 31/12 all'ultimo censimento nazionale; ($Qf = 0.30 \times \text{nr. abitanti}$)~~

- quota b): quota variabile(Qv) calcolata applicando la percentuale (%Inc) di incidenza del fatturato riferibile al Comune socio (FattCom) sul fatturato complessivo dell'Azienda (FattTot) al costo variabile della convenzione (Cvar) stabilito tra le parti nel 20% del costo del processo come da Piano della Performance del Comune di Abbiategrasso. La quota variabile verrà determinata in sede previsionale e stabilita in misura definitiva a seguito dei processi di rendicontazione del Comune di Abbiategrasso e di Amaga SpA. ($Qv = \%Inc \times Cvar$; dove $\%Inc = FattCom/FattTot$).

Art. 8 – DURATA, ESTENSIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è connaturata alla partecipazione degli Enti Locali al capitale sociale di Amaga Spa; ha validità dalla data di prima sottoscrizione tra i Soci e durata sino al 31/12/2024. A scadenza la convenzione è tacitamente rinnovata per altri 5 anni, fatta salva la possibilità per i Soci di comunicare entro il 30/10 dell'anno di scadenza, i propri orientamenti in merito. La presente convenzione si intenderà espressamente mantenuta in vigore anche in caso di successivi e futuri ingressi di nuovi Soci in AMAGA SpA. In tali casi sarà il Comune di Abbiategrasso a sottoscrivere il rapporto convenzionale con i nuovi Soci, estendendone la validità anche nei confronti degli attuali/precedenti.

Art. 9 – FORME DI CONSULTAZIONE

I Comuni aderenti concordano di delegare all'Organo per il controllo analogo congiunto il monitoraggio in merito all'efficacia delle disposizioni di cui alla presente convenzione al fine di consentire un eventuale tempestivo adeguamento della stessa. A tal fine l'Organo sottopone agli enti locali soci le proposte di modifica del testo, condivise all'unanimità dei componenti.

- ~~quota b): quota variabile(Qv) calcolata applicando la percentuale (%Inc) di incidenza del fatturato riferibile al Comune socio (FattCom) sul fatturato complessivo dell'Azienda (FattTot) al costo variabile della convenzione (Cvar) stabilito tra le parti nel 20% del costo del processo come da Piano della Performance del Comune di Abbiategrasso. La quota variabile verrà determinata in sede previsionale e stabilita in misura definitiva a seguito dei processi di rendicontazione del Comune di Abbiategrasso e di Amaga SpA. ($Qv = \%Inc \times Cvar$; dove $\%Inc = FattCom/FattTot$).~~

Art. 6 – DURATA, ESTENSIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è connaturata alla partecipazione degli Enti Locali al capitale sociale di Amaga Spa; ha validità dalla data di prima sottoscrizione tra i Soci e durata sino al 31/12/2024. A scadenza la convenzione è tacitamente rinnovata per altri 5 anni, fatta salva la possibilità per i Soci di comunicare entro il 30/10 dell'anno di scadenza, i propri orientamenti in merito. La presente convenzione si intenderà espressamente mantenuta in vigore anche in caso di successivi e futuri ingressi di nuovi Soci in AMAGA SpA. In tali casi sarà il Comune di Abbiategrasso a sottoscrivere il rapporto convenzionale con i nuovi Soci, estendendone la validità anche nei confronti degli attuali/precedenti.

Art. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

I Comuni aderenti concordano di delegare all'Organo per il controllo analogo congiunto il monitoraggio in merito all'efficacia delle disposizioni di cui alla presente convenzione al fine di consentire un eventuale tempestivo adeguamento della stessa. A tal fine l'Organo sottopone agli enti locali soci le proposte di modifica del testo, condivise all'unanimità dei componenti.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BAREGGIO

Città Metropolitana di Milano

**OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E
SUPPORTO GESTIONE TARI NEL COMUNE DI BAREGGIO.**

Rep. 38

L'anno duemilaventidue, il giorno X del mese di X alle ore X, in Bareggio, nell'ufficio del Segretario Comunale, avanti a me **dott.....**, Segretario Generale del Comune di Bareggio, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, si sono personalmente costituiti i sigg.:

- **dott.....**, in qualità di Responsabile del Settore Patrimonio del Comune di Bareggio, domiciliato per la sua carica presso il Municipio, la quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, codice fiscale 82000710150, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del decreto del Sindaco, denominato in seguito anche semplicemente "Comune";

- **dott.**, nato a ... il, residente a ... in ..., identificato mediante Carta d'Identità n. ...rilasciata dal Comune di ... in data ..., in qualità di Direttore Generale di AMAGA S.p.A., domiciliato per la carica in Abbiategrasso (MI), Via C. Cattaneo n. 45, con i poteri risultanti da visura CCIAA in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Società AMAGA S.p.A. (C.F. e P.I. 11487760156), Numero REA MI-1510253, con sede in Abbiategrasso (MI), Via C. Cattaneo n. 45, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta e dichiara che Egli e la Società

predetta non si trovano in alcuna situazione od impedimento comportante il divieto di contrattazione con la pubblica Amministrazione, denominato in seguito anche semplicemente "Gestore".

Dell'identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Generale rogante sono personalmente certa.

Premesso che:

AMAGA è una società *in house*;

- la predetta società è un'azienda affermata sul territorio, essendo affidataria di numerosi servizi per conto degli enti locali soci;
- al presente contratto, per quanto non espressamente ivi previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Premesso, altresì, che:

- con il nuovo Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni), sono state recepite le disposizioni in materia di affidamenti *in house* contenute nelle direttive europee in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali;
- già prima della codificazione normativa europea, la giurisprudenza europea e quella nazionale avevano avuto modo di elaborare indici identificativi da utilizzare per verificare la legittimità del ricorso *all'in house providing: la totale partecipazione pubblica; il controllo analogo, anche congiunto nel caso di affidamento in house in favore di società partecipata da più enti pubblici; la prevalenza dell'attività con l'ente affidante;*
- accanto a ciò il Codice prevede che, per poter legittimamente affidare un

contratto con modalità *in house*, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto *in house*, avendo riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione (art. 192 del D.Lgs. 50/2016);

- lo Statuto di AMAGA è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di *in house providing (totale partecipazione pubblica; il controllo analogo, anche congiunto nel caso di affidamento in house in favore di società partecipata da più enti pubblici; la prevalenza dell'attività con l'ente affidante)* in adeguamento alla normativa prevista dal Decreto legislativo 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come integrato dal Decreto legislativo 100/2017;
- AMAGA, con nota acquisita al protocollo del Comune di Bareggio prot. n. 0014971/26.05.2021, ha presentato i seguenti documenti:
 - Progetto tecnico-economico;
 - Piano economico-finanziario relativo allo svolgimento del servizio di igiene ambientale e con nota di protocollo del ... n. ... ha presentato il seguente documento Proposta di Contratto di Servizio per il periodo 01/05/2022 – 30/04/2032;
- i rapporti tra il Comune e la società AMAGA controllata e partecipata al 100% da enti pubblici, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n. 159/2011, non sono soggetti all'acquisizione della documentazione antimafia.
- vista la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 10.02.2021 ad oggetto: "LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI

SERVIZI DI IGIENE URBANA, CONSIDERANDO ANCHE LA
POSSIBILITÀ DI ADESIONE ALLA SOCIETÀ AMAGA S.P.A.”;

- viste le deliberazioni di Consiglio comunale n. 50 del 14.06.2021 ad oggetto:
“ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AMAGA S.P.A. E
PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE IN
FAVORE DELLA STESSA SOCIETÀ” e n. 51 del 14.06.2021 ad oggetto:
“APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE CON LA
SOCIETÀ AMAGA SPA, RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI
DI IGIENE AMBIENTALE E SUPPORTO GESTIONE TARI NEL
COMUNE DI BAREGGIO.
- che le verifiche di cui al D.Lgs. n. 50/2016 hanno dato esito favorevole, come da
documentazione depositata agli atti.

Tra i sopraindicati contraenti si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1. Premesse – Affidamento dei servizi e caratteristiche degli stessi

Le parti convengono che le premesse, nonché gli atti menzionati nel presente contratto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La gestione dei servizi disciplinati dal presente Contratto è affidata a norma del combinato disposto del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), secondo il modello di delegazione inter organica *in house providing* previsto dal D.Lgs. 175/2016, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, N. 26, recante Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, nonché in conformità allo Statuto Comunale vigente.

I servizi riportati nel successivo art. 2 sono definiti servizi pubblici indispensabili a norma dell’art. 177, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, di conseguenza non

potranno essere sospesi od abbandonati salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria dovranno essere assicurati i servizi indispensabili, così come previsto dalla L. 15 giugno 1990 n° 146.

Oltre al menzionato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed alla normativa di attuazione dello stesso anche regionale, si applicano al presente Contratto, quali parti integranti e sostanziali del medesimo:

- le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali e, segnatamente, nel “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI NETTEZZA URBANA” approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 12/03/2018 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 117 del 28/10/2019.
- il documento “Offerta Tecnico/Economica” predisposto da AMAGA e tutti i relativi allegati;
- le disposizioni tutte, normative, regolamentari o amministrative, tempo per tempo vigenti, in materia di riscossione dei tributi destinati alla copertura dei costi del servizio di igiene ambientale.

Oltre all'osservanza delle norme sopra specificate, AMAGA avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del Contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica,

la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto e attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

In particolare si richiama l'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché delle prescrizioni che venissero impartite dall'Ispettorato del Lavoro, dalla A.T.S. o da qualsiasi altro Ente o autorità competente per territorio.

Articolo 2. Oggetto del Contratto di servizio

Il presente Contratto di Servizio disciplina i reciproci impegni di AMAGA e del Comune nonché le prestazioni ricorrenti che AMAGA è tenuta a prestare a favore del Comune.

Il servizio ha per oggetto la gestione dei Servizi Pubblici Locali di seguito elencati, così come meglio descritti e dettagliati nel documento "Offerta Tecnico/Economica" allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, approvato con deliberazione di C.C. n.51 del 14.06.2021.

- 1. SERVIZI DOMICILIARI servizi Porta a Porta** di raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato delle seguenti frazioni: Organico, resto-indifferenziato, pannolini, vetro, imballaggi in plastica, carta e cartone, metalli, verde su prenotazione;
- 2. SERVIZI DOMICILIARI Servizio con prelievo da eco-punti sul territorio** di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero autorizzato, delle seguenti frazioni: pile, farmaci;
- 3. PULIZIA DEL TERRITORIO** comprensivi di servizio di Pulizia

Meccanica suolo pubblico e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, del materiale raccolto; servizio di Pulizia Manuale del suolo pubblico e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, del materiale raccolto; servizio di Pulizia aree Mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, dei materiali raccolti;

4. SMALTIMENTO/RECUPERO Smaltimento "Resto-Pannolini"; Smaltimento "Terre di Spazzamento"; Recupero "Vetro"; Recupero "Imballaggi in Plastica"; Recupero "Carta e Cartone"; Conferimento "Verde" c/o Ecocentro Bareggio; Smaltimento "Organico"; Smaltimento "Pile"; Smaltimento "Farmaci"; Recupero "Metalli";

5. SERVIZI GENERALI Costi Generali di Gestione CGG, gestione contabile dei rifiuti, quale compilazione di Formulari, tenuta di Registri di Carico/Scarico, MUD, ORSO e supporto aggiornamento Regolamenti Comunali TARI, Igiene Urbana e della Carta della Qualità; Costi d'uso del Capitale – CK; Redazione PEF secondo la vigente delibera ARERA n. 443/2019;

6. CAMPAGNE DI INFORMAZIONE per l'informazione e sensibilizzazione dei cittadini- CARC;

7. **SERVIZI INTEGRATIVI** quali il servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "Verde" P.P.; la Gestione Rapporto con Utenti, gestione banca dati TARI, sportello al pubblico, promozione di campagne ambientali e prevenzione della produzione di rifiuti urbani – CARC; il servizio Raccolta e Trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
8. **SERVIZI DI MIGLIORIA - START UP:** Attivazione Tariffa Puntuale (nell'anno in cui il Comune concorderà con Amaga) oltre all'Attivazione Servizi Personalizzati.

Per i dettagli dei servizi e per tutto quanto non menzionato nel precedente elenco, si rimanda al documento "Offerta tecnica /Economica" (allegato sub A al presente contratto di servizio) per la gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Bareggio.

In esecuzione del presente Contratto di Servizio e in coerenza con l'allegato Progetto Tecnico AMAGA è tenuta a pubblicare la **Carta della Qualità**.

I Regolamenti e la Carta di Qualità sono da tenere sempre a disposizione presso gli sportelli e sui siti internet di AMAGA. La Carta della Qualità deve essere aggiornata, su proposta di AMAGA o del Comune di Bareggio, per tenere conto di nuove normative e modifiche tecniche-organizzative del servizio e dell'adozione di standard migliorativi. Le modifiche sono approvate dal Comune stesso. Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni

della Carta dei Servizi tramite gli strumenti informativi appositamente individuati.

Articolo 3. Decorrenza e durata dell'affidamento

L'affidamento da parte del Comune di Bareggio ad AMAGA del servizio di cui al precedente art. 1 avverrà, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto di servizio, a decorrere dalla **data di inizio del servizio fissata per il giorno 01/05/2022 fino al 30/04/2032.**

Alla scadenza dell'affidamento gli impianti mobili e le attrezzature mobili messi a disposizione da AMAGA saranno dallo stesso ritirati, ad esclusione dei contenitori specifici utilizzati per le raccolte differenziate, che resteranno di proprietà del Comune.

Alla scadenza dell'affidamento saranno rimborsati gli eventuali oneri residui per eventuali investimenti - espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale - e realizzati da AMAGA e non ancora completamente ammortizzati dalla stessa, tenendo conto che il periodo di ammortamento sarà determinato in base alle aliquote fiscali. Di ciò l'Amministrazione Comunale si farà garante, a favore di AMAGA, nei confronti del soggetto gestore subentrante.

Articolo 4. Modifica dei servizi

Qualora nel corso dell'affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche, incrementi, riduzioni, adeguamenti dei servizi per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, il Comune di Bareggio in accordo con AMAGA concorderanno eventuali modifiche e

variazioni alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto. Eventuali modifiche all'oggetto del contratto ed al progetto tecnico, che non siano mere variazioni operative, devono essere concordate ed approvate dal Consiglio Comunale.

Nel caso le variazioni implicino un maggiore/minore impegno di mezzi e/o personale per espletare i servizi, le parti ridetermineranno conseguentemente il corrispettivo dei servizi oggetto di modifica.

Ove esse comportino aumenti di spesa, diversa dagli ordinari adeguamenti annuali, deve essere altresì prevista una specifica appendice contrattuale.

Articolo 5. Servizi speciali ed occasionali. Stipula di contratti con le utenze.

Il Comune di Bareggio, previa adozione di appositi atti amministrativi, potrà richiedere ad AMAGA l'espletamento di altri servizi oltre quelle indicate all'art. 2, sempre nel rispetto dei vincoli e delle regole previste per gli affidamenti dal Codice dei Contratti:

Articolo 5.01 Servizi speciali ed occasionali.

1. chiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi nel presente Progetto Tecnico, purché compatibili con lo Statuto di AMAGA S.p.A., con le qualifiche del personale e con le attrezzature disponibili di AMAGA S.p.A., per i quali sarà redatto specifico progetto con i relativi costi e tempi di realizzazione;
2. chiedere in aggiunta dei servizi non compresi nel Progetto Tecnico, eseguibili anche per il tramite di ditte specializzate, quali ad esempio: rimozione e smaltimento dell'amianto in matrice compatta proveniente da

utenze domestiche, derattizzazione, sgombero neve ed antigelo;

3. definire l'istituzione di nuovi servizi che si rendessero opportuni, o necessari per disposizioni di legge, come ad esempio la raccolta del rifiuto indifferenziato col sistema della tariffa puntuale.

In tal caso AMAGA S.p.A. fornirà al Comune dettagliato preventivo di spesa che, comunque, dovrà risultare congruente con le quotazioni relative ai servizi già svolti e concorrenziali rispetto alle quotazioni di mercato.

Una volta definiti gli opportuni accordi tecnico-economici, AMAGA S.p.A. provvederà all'esecuzione dei nuovi servizi secondo quanto definito con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5.02 Stipula di contratti con le utenze

Senza il preventivo consenso scritto del Comune, AMAGA S.p.A., non potrà stipulare con le singole utenze private contratti integrativi di servizi contemplati in questo contratto quali ad esempio: accesso alle proprietà private, noleggio di contenitori, incremento delle frequenze di servizio e/o altri accordi.

Articolo 5.03 Rapporti con l'utenza

Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, AMAGA S.p.A. in collaborazione con il Comune, garantisce una completa informazione sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e tariffari, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative all'erogazione dello stesso.

AMAGA S.p.A., inoltre, si impegna ad effettuare attività di comunicazione mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali.

A tal fine realizzerà un programma di comunicazione ed educazione ambientale avente i seguenti obiettivi:

- divulgare novità, risultati e consigli utili per ridurre la produzione dei rifiuti, migliorare la raccolta differenziata e ottenere risparmi sulla Tariffa;
- consolidare la conoscenza sulle modalità di raccolta e dei servizi forniti;
- favorire il dialogo tra i cittadini, l'Amministrazione comunale, gli studenti, le attività commerciali evidenziando le possibili interazioni;
- effettuare una formazione continua del nostro personale estendendola ad amministratori e dirigenti pubblici.

Detto progetto sarà rivolto a tutte le utenze interessate dal servizio. Nel dettaglio promuove specifiche azioni di comunicazione rivolte ai cittadini, alle utenze non domestiche e alle scuole.

- istituisce un portale internet al quale è possibile accedere per acquisire informazioni sui servizi aziendali e presentare richieste e reclami;
- informa gli utenti, tramite appositi spazi in bolletta, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio;
- informa, in collaborazione con il Comune, sulle procedure di pagamento delle bollette, nonché sulle agevolazioni esistenti;
- informa, in collaborazione con il Comune, gli utenti circa il meccanismo di composizione e variazione della tariffa nonché di ogni variazione della medesima e degli elementi che l'hanno determinata;

- cura i rapporti con il Comune, fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- instaura costanti rapporti con i mass media assicurando tramite questi un'ampia e puntuale informazione sulle modalità di erogazione del servizio e su eventuali interruzioni o modificazione delle prestazioni fornite;
- cura particolarmente i rapporti con le scuole, rendendosi disponibile ad incontri e visite guidate agli impianti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi.
- **Articolo 6. Tributi inerenti al servizio**

All'atto dell'affidamento del servizio i proventi derivanti dall'applicazione della TARI sono di pertinenza del Comune e vengono riscossi dallo stesso.

Articolo 7. Organizzazione del servizio.

Il servizio di cui al precedente art. 1 dovrà essere svolto secondo criteri d'efficienza, efficacia ed economicità e, fermo restando il generale potere/dovere di vigilanza e controllo in capo al Comune, l'organizzazione del servizio è affidata all'esclusiva responsabilità di AMAGA S.p.A., la quale ne stabilirà autonomamente le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità all'Offerta Tecnica/Economica allegata, facente parte integrante del presente Contratto.

Articolo 8. Strumenti organizzativi e gestionali.

Per quanto attiene alle modalità organizzative del servizio, AMAGA ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento degli obiettivi.

Di conseguenza, le attività di cui al presente Contratto di servizio potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, previo parere preliminare vincolante dell'Amministrazione Comunale e, comunque, fatta salva la piena e solidale responsabilità di AMAGA per il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio, in particolare per quanto concerne gli impegni di natura economica.

Articolo 9. Obiettivi

Il Comune di Bareggio ed AMAGA col presente Contratto intendono perseguire i seguenti principi ed obiettivi:

- contenere la produzione dei rifiuti promuovendo azioni di responsabilizzazione e informazione permanente ai cittadini, studenti ed aziende attraverso mirate campagne di informazione e la divulgazione di pratiche virtuose;
- rispettare gli obiettivi di legge in materia di raccolta differenziata;
- migliorare l'impatto ambientale, causato dall'esposizione dei rifiuti sul territorio, applicando soluzioni innovative e favorendo il conferimento diretto presso l'Ecocentro;
- prevenire e perseguire la pratica dell'abbandono dei rifiuti sul territorio ed il littering.
- ottimizzare gli aspetti economico-gestionali e gli standard di qualità,

efficienza ed efficacia dei servizi affidati mediante le migliori pratiche attualmente in uso;

- applicare la tariffa puntuale, secondo il principio sancito dalla Comunità Europea “chi più inquina più paga”;
- attivare procedure di verifica e controllo sui servizi svolti dall’AZIENDA e sul territorio, mediante l’istituzione di un efficace ed efficiente servizio di vigilanza e l’indagine del grado di soddisfazione dell’utenza.

A tale fine, AMAGA si obbliga ad assicurare per tutti i servizi affidati un elevato livello qualitativo e ad attivare e mantenere un corretto rapporto con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo.

Il Comune di Bareggio, tramite gli uffici preposti, garantirà ad AMAGA ogni supporto necessario alla corretta, adeguata ed efficiente esecuzione dei servizi.

Le Parti si riservano di valutare congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive/integrative, anche con riguardo all’organizzazione del servizio o alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della materia ambientale, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento degli obiettivi in parola.

AMAGA S.p.A. appronterà qualora concordate le procedure di attivazione della Tariffa Puntuale, come descritto nell’Offerta Tecnica/Economica.

Articolo 10. Continuità del servizio

Stante la natura di servizio di interesse generale pubblico, il servizio di igiene ambientale dovrà essere svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di forza maggiore e calamità naturale.

In caso di servizio irregolare o d'interruzione dello stesso, AMAGA si impegna ad adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali.

In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, AMAGA dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di Legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.

Articolo 11. Efficienza, efficacia ed economicità

L'affidamento del servizio deve essere svolto in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, pertanto, AMAGA adotterà tutte le relative misure necessarie.

Articolo 12. Obblighi di AMAGA S.p.A.

AMAGA ha l'obbligo di fornire all'ufficio comunale competente i dati inerenti ogni aspetto tecnico, economico e finanziario, con riferimento all'espletamento del servizio ed alla realizzazione degli investimenti.

Sono oggetto di rendicontazione dati fisici caratteristici del servizio e dati economici e finanziari inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi all'espletamento del servizio.

AMAGA si impegna al rispetto delle specifiche tecniche contenute nell'Offerta Tecnica/Economica allegata ed in particolare a:

- consegnare tempestivamente, a mezzo PEC e/o e-mail, le informazioni sulle eventuali variazioni previste nello svolgimento dei servizi rispetto alla pianificazione definita in accordo ai contenuti nel Progetto Tecnico allegato (ad esempio: mancata raccolta per condizioni atmosferiche, servizio da recuperare per guasto automezzi, ecc.);
- con frequenza mensile, entro il giorno 15 di ogni mese i dati quantitativi - corredati da opportuna documentazione di riscontro delle pesate - delle singole frazioni di rifiuto raccolte nel mese precedente, con la specificazione dei relativi impianti di conferimento.

AMAGA si impegna inoltre a trasmettere annualmente all'ufficio comunale competente, se richiesti, i seguenti report di rendicontazione:

- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull'erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;
- report economico-finanziari contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti;
- report sul modello gestionale e sul costo del personale;
- report reclami, contenenti una sintesi della natura e della quantità dei reclami sporti dagli utenti direttamente al Gestore, secondo le modalità definite da

AMAGA nella Carta dei Servizi;

- documento di bilancio e budget;
- dati di Controllo di Gestione.

La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti report di rendicontazione sarà curata all'ufficio comunale competente, con il supporto di AMAGA. L'ufficio comunale competente si riserva comunque la possibilità di richiedere ad AMAGA qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.

Ove opportuno e necessario, sempre con frequenza mensile, AMAGA informerà per iscritto il Comune in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli stessi, sempre che queste variazioni si informino a criteri di massima efficienza ed economicità per il Comune.

In quanto richiesta, AMAGA si renderà disponibile a periodici incontri con il Comune per la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento.

Entro il mese di aprile di ciascun anno AMAGA dovrà trasmettere al Comune i dati consuntivi, dettagliati, della gestione dell'anno precedente.

AMAGA avrà anche il compito di:

- provvedere alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i formulari di identificazione, nonché alla consegna - nei tempi e con le modalità da concordare con il Comune – dei documenti richiesti per l'adempimento degli obblighi di legge spettanti al

Comune;

- provvedere alla compilazione della modulistica con particolare riferimento al M.U.D. ed all'applicativo regionale O.RS.O.

In generale, nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Contratto, AMAGA è tenuta ad eseguire tutte le direttive che, nel rispetto del Contratto e del Progetto Tecnico, venissero emanate dal Settore Patrimonio, fatta salva la facoltà di presentare, entro tre giorni dal ricevimento delle direttive, le osservazioni che ritenesse opportune.

Articolo 13. Rapporti tra AMAGA S.p.A. e l'Amministrazione Comunale

Articolo 13.01 Indirizzo, vigilanza e controllo.

Competono al Comune le funzioni di indirizzo, che si esplicano nelle modalità indicate nel presente atto, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio adeguati. Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del competente ufficio comunale a ciò designato, con il quale AMAGA si rapporterà direttamente per la gestione dei servizi.

Di norma le disposizioni saranno trasmesse via PEC o e-mail.

Inoltre, il Comune parteciperà alle attività dell'Organismo di Controllo Analogo Congiunto, quale organo con funzioni di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico, al fine di consentire ai Soci l'esercizio di un controllo sulla Società- preventivo, concomitante e successivo - analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in modo diretto.

Il Comune ha facoltà di controllare mediante i propri incaricati la regolarità del servizio in relazione agli standard di qualità e quantità propri del servizio, come descritti nel presente Contratto e relativi documenti allegati.

Nei casi di urgenza i funzionari designati potranno dare disposizioni anche verbali al personale direttivo di AMAGA incaricato del coordinamento del servizio salvo formalizzazione scritta entro il terzo giorno successivo.

AMAGA dovrà fornire mensilmente al Comune un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati, con i relativi dati quantitativi, nei termini indicati al precedente art. 12.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre - anche senza preavviso - pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta: i relativi oneri saranno a carico di AMAGA.

Articolo 13.02 Cooperazione

È fatto obbligo al personale di AMAGA di segnalare tempestivamente al Settore Patrimonio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

È fatto altresì obbligo di denunciare al predetto ufficio qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di immondizie o altro sulle strade, ecc.) coadiuvando anche l'opera del “**nucleo anti abbandoni**” della Polizia Locale con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.

AMAGA collaborerà ad iniziative, tese a migliorare il servizio, poste in atto dal Comune.

Articolo 13.03 Referenti AMAGA

I rapporti tra AMAGA ed il Comune, saranno curati dal responsabile del servizio di cui al successivo articolo 13.04, nonché dai responsabili di AMAGA, i cui nominativi dovranno essere segnalati al Comune per iscritto,

prima dell'affidamento dei servizi e, con tempestività, per ogni variazione che li riguardi.

Articolo 13.04 Responsabile del servizio

Al responsabile del servizio sarà affidato il coordinamento dei vari servizi.

Sarà il diretto interlocutore del competente ufficio comunale per tutto quanto concerne la loro gestione e dovrà essere permanentemente reperibile durante gli orari del loro svolgimento; eventuali sostituzioni del capo cantiere, per ferie, turnazioni, riorganizzazione del servizio, ecc. dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio comunale competente.

Al responsabile del servizio è altresì affidata la responsabilità per quanto concerne il coordinamento operativo ed il controllo delle eventuali imprese appaltatrici.

Articolo 13.05 Verifiche sulla qualità dei servizi

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei propri servizi, AMAGA si impegna ad effettuare:

- indagini, a cadenza almeno triennale, realizzate mediante questionari predisposti di concerto con l'ufficio comunale competente e con le associazioni di tutela dei consumatori mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti;
- verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta della Qualità.

I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con l'ufficio comunale competente in un rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che riporta:

- i risultati conseguiti in relazione agli standard;
- le cause del mancato rispetto degli standard;
- le azioni intraprese per porvi rimedio;
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l'anno precedente) ed il seguito dato ad essi;
- il numero e l'ammontare di eventuali indennizzi corrisposti (confronto con l'anno precedente);
- la percentuale degli appuntamenti rispettati (confronto con l'anno precedente);
- i contributi derivanti dai consorzi di filiera;
- le attività svolte per acquisire la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio reso (questionari, riunioni pubbliche, interviste a campione, ecc.) e i risultati di tali rilevazioni.

Gli utenti possono far pervenire ad AMAGA suggerimenti e proposte attraverso i seguenti canali di comunicazione:

- di persona, presso gli sportelli operativi;
- telefonicamente, contattando i numeri indicati dal gestore nella propria Carta;
- per iscritto, presso gli uffici indicati dal gestore;
- mediante sistemi telematici.

Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di

miglioramento che concorreranno alla formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.

AMAGA si affida per il monitoraggio del servizio e per l'aumento e il miglioramento della raccolta differenziata al coordinatore del servizio che potrà svolgere anche il ruolo di ispettore ambientale. Infatti è proprio grazie ad interventi puntuali di costante monitoraggio e di contatto con il singolo cittadino che si migliora la quantità e la qualità della raccolta differenziata;

Articolo 14. Rapporti economici

Attualmente nel Comune di Bareggio è in vigore la TARI, con le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 14.01 Corrispettivi

Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2, comprensivi degli oneri relativi al trasporto e allo smaltimento/trattamento qualora previsti dall'Offerta tecnica/economica, AMAGA sarà remunerata per le attività dalla stessa svolte in conformità alle prescrizioni del Progetto Tecnico per i servizi di igiene ambientale, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Contratto.

Tutti i costi/ricavi di raccolta, trasporto e smaltimento/trattamento, nonché tutte le altre attività descritte nel progetto tecnico, saranno a carico di AMAGA.

In prima applicazione, per l'esecuzione dei servizi, così come definiti nel Progetto Tecnico allegato, il Comune riconoscerà ad AMAGA un canone annuo di

Euro 1.281.648,00 (unmilione duecentoottantunoseicentoquarantotto,00), IVA di legge esclusa.

Per il servizio reso nell'annualità 2022 il corrispettivo verrà rideterminato in funzione dell'effettiva data di avvio del servizio.

Tali importi, che remunerano tutte le attività operative relative ai servizi igiene ambientale, saranno recepiti nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che sarà redatto congiuntamente da AMAGA e l'Amministrazione Comunale e, successivamente, approvato dall'Autorità competente.

Per gli anni successivi all'anno 2022, si procederà alla rideterminazione dei corrispettivi di cui al presente articolo in relazione all'assestamento del piano finanziario che verrà redatto sulla base dei costi effettivamente consuntivati nell'anno precedente congiuntamente tra AMAGA e l'Amministrazione Comunale, salvaguardando il principio di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione. I corrispettivi negli anni successivi al 2022 potranno subire variazioni anche in funzione dei costi di eventuali rinnovi del CCNL applicato e di eventuali rilevanti variazioni del costo degli smaltimenti e/o dei ricavi provenienti dai Consorzi di filiera. Inoltre i corrispettivi negli anni successivi al 2022 saranno annualmente assoggettati all'adeguamento ISTAT, e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

In tale sede, si procederà, tra l'altro, al conguaglio rispetto ai valori a consuntivo dell'anno precedente.

Con riferimento ai costi comuni si evidenzia che gli stessi si riferiscono alla quota parte di costi non direttamente attribuibili alle singole attività quali, ad esempio, quota parte costi assicurativi, costi di telefonia, costi di manutenzione sede, materiale igienico, consumi interni, spese di comunicazione ed informativa agli utenti, oneri bancari, spese di vigilanza e pulizia sede, spese di noleggio, ecc.

Articolo 14.02 Adeguamento delle tariffe

Con Legge n.205/2017 sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del settore dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

AMAGA, con le modalità previste da ARERA, proporrà, sulla base degli adeguamenti del Piano Finanziario, le eventuali modifiche tariffarie che si renderanno necessarie a partire dalle quantificazioni consuntive delle voci di costo e comunque secondo i criteri previsti da ARERA, sia con riferimento all'allegato MTR-2 alla Delibera ARERA 363/2021/R/rif e successive modifiche ed integrazioni sia con riferimento ad eventuali Deliberazioni di ARERA che troveranno applicazione nei periodi regolatori successivi.

Articolo 14.03 Copertura finanziaria

Il Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio i fondi necessari per compensare AMAGA per le prestazioni di cui al presente contratto e nel Progetto Tecnico.

Articolo 14.04 Pagamenti

Il canone annuo così come definito al precedente punto 14.01, nonché quelli che saranno definiti per gli anni successivi secondo quanto definito al precedente punto 14.02, sarà corrisposto in rate mensili, da pagarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della fattura elettronica, tramite mandati di pagamento a favore di AMAGA, fatte salve le verifiche previste dalle vigenti normative in materia.

Il mancato pagamento di n. 2 (due) fatture comporta la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

3) La risoluzione del contratto fa salvo e impregiudicato il risarcimento dei danni per inadempimenti contrattuali nonché la rivalutazione monetaria sulle somme dovute e non corrisposte tempestivamente nonché gli interessi legali nelle misure di legge vigente nel momento in cui si verifica l'inadempimento.

Articolo 14.05 Clausola penale

Il ritardato pagamento anche di una sola fattura, come definito al punto 14.04, comporta il pagamento di una penale, a partire dal giorno 31, pari degli interessi legali nelle misure di legge vigenti nel momento in cui si verifica il ritardo.

Articolo 15. Personale, sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni

Il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto sarà, quindi, a carico di AMAGA e dovrà essere dislocato in proporzione alle esigenze del servizio, in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del servizio medesimo.

AMAGA è tenuta ad:

- applicare al personale il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, salvo diversa disposizione di legge. La mancata osservanza da parte di AMAGA di tale obbligo è causa di risoluzione del contratto;
- osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa ed assistenziale del personale;
- osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. AMAGA dovrà assicurare che il personale in servizio:
 - sia dotato di divisa, completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro; la divisa del personale dovrà essere unica e conforme a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
 - sia sottoposto alle cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio;
 - si uniformi alle disposizioni emanate da AMAGA e dal Comune, in particolare in materia di igiene e di sanità;
- mantenga un contegno corretto e riguardoso con il pubblico.

Il coordinamento dei vari servizi sarà affidato ad un Responsabile nominato da AMAGA, che sarà sempre reperibile durante l'orario del servizio e sarà il diretto interlocutore del Comune di Bareggio per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l'ufficio comunale competente per la soluzione delle problematiche contingenti nell'esecuzione dei servizi.

AMAGA dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, se necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune stesso in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.

AMAGA imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza attraverso il capillare e puntuale controllo da parte dei Preposti.

Tutte le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte da AMAGA nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Tutto il personale dovrà essere informato in materia di salute e sicurezza. AMAGA si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare, AMAGA dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte di AMAGA di situazioni di pericolo, quest'ultima, oltre a dare

immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare l'ufficio comunale competente.

AMAGA assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Articolo 16. Responsabilità

AMAGA mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero indirettamente.

AMAGA risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati all'ambiente, alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto nell'esecuzione dei servizi.

AMAGA in particolare dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti, nonché di eventuali dipendenti di eventuali soggetti diversi individuati da AMAGA tramite partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi.

È pure a carico di AMAGA la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime.

Si dà atto fra le parti che, anche per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi connessi alle attività di cui al presente Contratto, AMAGA stipulerà idonea polizza assicurativa recante l'esclusione della facoltà di rivalsa nei confronti del Comune.

Copia della suddetta polizza sarà consegnata al Comune prima della data di inizio del servizio indicata all'art. 3 del presente contratto.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere per risarcimento di danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi affidati ad AMAGA, saranno dedotte dalle rate di canone in scadenza e fino ad avvenuto rimborso totale.

Il Comune è esentato da qualsiasi risarcimento di danni a persone e o cose derivanti dalle operazioni e dai servizi affidati ad AMAGA.

Articolo 17. Penalità.

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti per l'esecuzione dei servizi, AMAGA, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di sanzioni contrattuali determinate come di seguito:

a) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 per disfunzioni di servizio dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e all'inosservanza delle norme contrattuali relative al decoro ed all'immagine del servizio, comunque a fatti non compromissori dei servizi stessi;

b) da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per disfunzioni di servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o all'inosservanza delle norme contrattuali relative alle prescrizioni tecniche di espletamento del servizio, comunque a fatti che compromettono i servizi stessi, anche in termine di intercettazione di materiale;

c) da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 per il ripetersi dei fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni di servizio dovute a dolo o malafede anche da parte dei singoli operatori, alla omissione di servizio non giustificata e dall'inosservanza di norme, leggi e regolamenti.

In caso di inadempienze conseguenti dall'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.

Qualora AMAGA ritenesse che l'inadempienza di cui al precedente comma sia dipesa da cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi diversi da quelli eventualmente impiegati da AMAGA nello svolgimento del servizio, dovrà dichiararlo entro 48 ore dalla formale contestazione. Il definitivo accertamento ed il riconoscimento di tali circostanze di forza

maggiore da parte del Comune comporterà l'esonero dal pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra:

- in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti in merito a manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi, le relative sanzioni andranno da un minimo di € 50,00 (cinquanta//00) per ogni giorno di inadempienza, debitamente documentata, ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta//00);
- per la mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle operazioni di raccolta, verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 150,00 (centocinquanta//00) per mezzo e per giorno.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale AMAGA avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC.

Eventuali contestazioni nell'applicazione della penale saranno demandate, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, al Giudice Ordinario competente.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza previa emissione di nota di accredito da parte di AMAGA; in caso di contestazione da parte di AMAGA, l'applicazione della penale sarà sospesa in attesa dell'esperimento del tentativo d'accordo bonario.

Le suddette sanzioni saranno inoltre applicate ad AMAGA sulla base dell'importo minimo previsto per singola sanzione, anche per irregolarità

commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

Articolo 18. Proposte migliorative

AMAGA S.p.A., come da Progetto Tecnico allegato, propone diverse ipotesi migliorative del servizio che possono essere scelte dal Comune di Bareggio, singolarmente o congiuntamente tra di loro, ad integrazione del servizio base attualmente svolto sul territorio.

Tali ipotesi, una volta condivise ed approvate dal Consiglio Comunale, saranno oggetto di appositi addendum al contratto originariamente stipulato.

Articolo 19. Referenti del Contratto

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Comune ed AMAGA trasmettono reciprocamente i nominativi delle persone abilitate ad assumere obbligazioni nei confronti della controparte.

In assenza, varrà la regola per cui il responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune sarà il Direttore Generale di AMAGA e nei confronti di quest'ultima sarà il Responsabile del Settore Patrimonio del Comune di Bareggio.

Articolo 20. Tutela della privacy

In materia di protezione dei dati personali AMAGA si impegna al rispetto del regolamento UE 2016/679, secondo i criteri e le modalità di seguito riportate:

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di esecuzione del contratto a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli stessi.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Non viene contemplato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena la revoca dell'affidamento.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Si conferma che il titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione comunale di Bareggio che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti, contattando prioritariamente il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.bareggio.mi.it

Si ricorda che il soggetto interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità.

Articolo 21. Risoluzione per inadempimento

Il Comune, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e di informare l'Autorità Giudiziaria nel caso in cui potesse essere ravvisata l'ipotesi del reato previsto dall'articolo 340 del Codice Penale, può risolvere il Contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- a. mancato inizio di uno o più servizi alla data prevista dal Contratto;
- b. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- c. arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte di AMAGA;
- d. cessazione, cessione o fallimento di AMAGA;
- e. venire meno dei requisiti - previsti dagli artt. n°10 e n°11 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 giugno 2014, n°120 – per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle varie fasi (A.N.G.A.);
- f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- g. inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale;
- h. ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- i. mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fideiussorie previste dal presente Contratto;
- j. conferimento dei rifiuti in impianti non autorizzati.

Nei casi previsti dai punti b), c), d), g), h), j) del presente articolo, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

La colpa o il dolo di AMAGA nella commissione delle inadempienze contrattuali dovranno essere contestati e certificati dal Comune in quanto

pubblica autorità, che dovrà concedere alla stessa un termine per presentare memorie o documenti in propria discolta.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere ad AMAGA un congruo termine per rimuovere le irregolarità contestate.

AMAGA avrà 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.

AMAGA potrà recedere dal Contratto esclusivamente per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 Codice Civile. Anche a revoca avvenuta, AMAGA si obbliga a proseguire nella gestione dei servizi sino a che gli stessi non siano diversamente affidati.

Articolo 22. Recesso unilaterale

Ai sensi dell'art. 21 sexies nonché degli artt. 1373 e 1374, il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi decorrenti dalla ricezione da parte di AMAGA della relativa comunicazione da inviarsi a cura del Comune a mezzo PEC.

Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, è espressamente esclusa la corresponsione di qualsivoglia corrispettivo per il recesso ad AMAGA.

In caso di esercizio della facoltà di recesso, il Comune resterà obbligata a corrispondere ad AMAGA le somme dovute in relazione ai servizi prestati alla data in cui il recesso diviene efficace.

Alla cessazione del Contratto a seguito dell'esercizio del recesso unilaterale gli impianti mobili e le attrezzature mobili messi a disposizione da AMAGA saranno dallo stesso ritirati.

Il Comune, in caso di esercizio del potere di recesso, si obbliga a che, tra le condizioni contrattuali a carico del nuovo soggetto gestore subentrante alla stessa AMAGA sia prevista, quale condizione sospensiva rispetto all'inizio della gestione del servizio, il rimborso degli eventuali oneri residui per eventuali investimenti realizzati dalla medesima - purché formalmente comunicati al Comune nel corso del Contratto - non ancora completamente ammortizzati dalla stessa (tenendo conto che il periodo di ammortamento sarà determinato in base alle aliquote fiscali) nonché dell'assunzione da parte del gestore subentrante del personale addetto in via ordinaria agli specifici servizi oggetto del presente contratto che risulti in forza presso AMAGA S.p.A. nel periodo dei 240 (duecentoquaranta) giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e alla effettiva scadenza del contratto di appalto (art. 6 del CCNL Utilitalia Ambiente).

Articolo 23. Recesso unilaterale per mancata validazione o approvazione

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, il Comune ha facoltà di recedere unilateralmente in caso di mancata approvazione da parte del competente organo Comunale degli atti fondamentali, ivi compreso il Piano economico finanziario del servizio.

Nell'ipotesi di recesso per mancata approvazione di cui al precedente capoverso, trova applicazione la disciplina dell'articolo 22 (recesso unilaterale),

ad esclusione del termine di preavviso di 6 mesi. In tal caso, AMAGA si obbliga a proseguire il servizio, alle condizioni dell'ultimo piano finanziario approvato sino all'affidamento al nuovo soggetto gestore, da individuarsi entro un anno dalla mancata approvazione del piano.

Articolo 24. Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del Contratto di servizio sono a carico di AMAGA.

Articolo 25. Tentativo di accordo bonario

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, le Parti assumono l'obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione, tendente a pervenire alla composizione amichevole del problema, mediante la stipula di un accordo bonario.

A tal fine, la Parte che intenda agire a propria tutela, avrà l'onere preventivo di formalizzare alle altre Parti una proposta per la soluzione dell'eventuale controversia insorta.

La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà tempo 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una propria controproposta. In difetto, la proposta si considera come non accolta, e ciascuna Parte avrà facoltà di azionare il procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria.

Ove la proposta venga accolta dall'altra Parte, ovvero si pervenga comunque ad un'intesa, si provvederà a redigere apposito verbale di accordo bonario.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla formulazione della proposta di conciliazione di cui al presente punto senza che sia intervenuto l'accordo bonario, il tentativo di conciliazione si intende esaurito.

Articolo 26. Foro competente

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto che dovesse insorgere tra le Parti, è competente il Tribunale di Milano.

Articolo 27. Rinvio

Il presente contratto di servizio sarà sottoposto a verifica ed eventuale revisione, in relazione a modifiche legislative intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto e/o a seguito di volontà manifesta di una delle parti contraenti.

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso ed a praticare a favore di lavoratori dipendenti (e se cooperative anche verso i soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi in vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;

La società affidataria si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, anche in relazione alla normativa nazionale di prevenzione Covid-19, sotto la propria cura e responsabilità.

Il valore contrattuale dei servizi di cui trattasi è di Euro 12.816.480,00 oltre I.V.A.; La società Amaga assume gli obblighi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune, sia relativi ai rapporti con i subappaltatori ed i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente contratto, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; il bonifico bancario o postale dovrà indicare il codice CIG acquisito per il presente appalto. Ove non diversamente disposto successivamente dal gestore e reso noto al Comune con apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente già comunicato al Comune, come in premessa precisato;

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento degli obblighi della Legge n. 136/2010, art. 3 e s.m.i., accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del presente contratto. La società è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Amaga si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Il gestore prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 31 marzo 2021, aggiornato con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 29 dicembre 2021 di adozione del P.T.P.C.T. 2022/24 e integrato dal Codice di Comportamento dei

dipendenti del Comune di Bareggio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 16 dicembre 2013, aggiornato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 20 dicembre 2021 e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, può costituire causa di risoluzione del contratto. A tal fine si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web del Comune di Bareggio. La società Amaga dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti (cessati nell'ultimo triennio) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Bareggio, quale rispetto della clausola "divieti post-employment"(pantouflage). Si dà atto inoltre che Amaga ha provveduto a sottoscrivere il Patto di Integrità adottato dal Comune di Bareggio mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 29.12.2021;

Ai fini fiscali, Comune ed Appaltatore dichiarano che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggetti all' Imposta sul Valore Aggiunto per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007;

Le PARTI, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, sottoscrivendo il presente articolo e siglando tutte le pagine del contratto e degli allegati, dichiarano di approvare espressamente e in modo specifico le clausole di cui agli artt. 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21.-22.-23.-24.-25.-26.-27.

**PER IL COMUNE DI BAREGGIO
IL RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO**

**Dott..(firmato digitalmente)
PER AMAGA S.p.A.**

**..
(firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ..
(firmato digitalmente)**

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

OGGETTO: Approvazione modifiche allo statuto di AMAGA S.p.A., alla convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000. Conferma provvedimenti per affidamento in house del servizio di igiene ambientale e supporto gestione TARI. e approvazione relativo contratto di servizio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
del Comune di Bareggio

- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Considerato che il sopra citato articolo prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria esprima parere in materia di: "... 3) *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.*";
- Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- Visto che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la deliberazione avente ad oggetto "Conferma provvedimenti per affidamento in house del servizio di igiene ambientale e supporto gestione TARI. Approvazione modifiche allo statuto di AMAGA S.p.A., alla convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e relativo contratto di servizio";
- Constatato che il provvedimento di cui sopra risulta conseguente alla sentenza del TAR Lombardia del 04/01/2022, e che le modifiche allo Statuto della Società AMAGA S.p.A. e della vigente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA S.p.A., verranno adottate da tutti i Comuni soci per conformare i citati documenti a quanto disposto dal TAR, al fine di superare le criticità evidenziate nella sentenza;
- Richiamati i pareri favorevoli n. 15 e 17 rilasciati in data 14/06/2021, relativamente alla relazione art. 34 relativa all'affidamento in house del servizio di igiene ambientale e supporto gestione TARI ad AMAGA S.p.A. ed all'acquisizione della partecipazione azionaria in AMAGA S.p.A.;
- Constatato che la società AMAGA S.p.A. è di una tipologia ammessa ai sensi dell'art. 3 del predetto D.Lgs. n. 175/2016, che lo Statuto della stessa è conforme ai dettami della normativa citata;
- Viste le motivazioni fornite dal Comune di Bareggio in merito alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in occasione del rilascio dei citati pareri n. 15 e 17 del 14.06.2021;

ESPRIME

parere favorevole, in considerazione dei pareri n. 15 e 17 espressi in data 14.06.2021 in ordine alle deliberazioni n. 48 e n. 50 approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/04/2021 e relativi alla **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SUPPORTO GESTIONE TARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAREGGIO (MI)** ed all'**ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AMAGA S.P.A. E**

PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA STESSA SOCIETA'.

Bareggio, 21.03.2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Massimiliano Balconi

Dott.ssa Maria Tamborini

Dott.ssa Maria Grazia Zanni

Documento firmato digitalmente

PRESIDENTE

Passiamo al punto numero 11: **"Approvazione modifiche allo statuto di Amaga S.p.A. ed alla convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000. Conferma provvedimenti per affidamento in house del servizio di igiene ambientale e supporto gestione TARI e approvazione relativo contratto di servizio"**.

La parola all'assessore Beltramello.

NICO BELTRAMELLO

Sì, grazie, Presidente. Il punto è passato nelle Commissioni congiunte Statuto e Regolamenti e Finanza.

Questa proposta di delibera contiene diversi documenti, in un'unica delibera, cioè la modifica dello Statuto della società AMAGA, la modifica della convenzione tra la società e il Comune di Bareggio, tra i soci e il Comune di Bareggio e la conferma dell'approvazione delle delibere n. 48 e n. 50 del Consiglio comunale del 14 giugno 2021. Anche se sono passati in Commissione, vorrei fare una breve cronistoria di tutta la vicenda. Partiamo dalla delibera di Giunta n. 121 del 19 agosto 2020, che ha espresso l'opportunità di valutare, anche in termini di efficienza, una possibile riorganizzazione del servizio di igiene urbana, prevedendo una gestione unitaria di tutti i servizi. Cioè sia quello della raccolta porta a porta, lo spazzamento meccanizzato/manuale delle strade e la gestione della TARI.

L'8 febbraio 2021 AMAGA ha proposto al Consiglio comunale la possibilità di considerare l'azienda come potenziale fornitore di tali servizi.

Con deliberazione n. 16 del 10 febbraio 2021 la Giunta ha invitato i propri uffici ad analizzare anche la proposta di affidamento in house alla società AMAGA, per la gestione dei servizi di igiene urbana.

In data 26 maggio 2021 è stata redatta la relazione ex articolo 34 della 179/2012.

Il 3 giugno 2021, il Comune ha avviato le consultazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 175/2016, al fine di rendere nota la propria intenzione di acquisire le partecipazioni dello 0,87% del capitale sociale di AMAGA nella quale affidare il servizio di igiene urbana.

Poi arriviamo al 14 giugno 2021, il Consiglio comunale ha approvato la delibera n. 48, relativa alla relazione ex articolo 34, cioè che, sostanzialmente, fa evidenziare la convenienza economica e non solo, anche la convenienza tecnica, per la gestione del ciclo integrato dell'igiene urbana. Sempre nella stessa seduta di Consiglio comunale del 14 giugno, viene approvata anche la delibera n. 50 che prevede l'acquisizione delle quote della società.

Ricordo che AMAGA è una società interamente controllata da soci pubblici.

Quindi, si arriva con la delibera n. 50, con lo 0,87%, pari a 39.958,85 euro.

Nella stessa seduta di Consiglio comunale c'è anche la delibera numero 51, relativa al contratto di servizio in house alla società AMAGA.

Con la delibera n. 83, del 24 settembre 2021 ha approvato l'apposita convenzione con lo svolgimento del controllo analogo congiunto.

Un passo indietro. In data 25 giugno 2021, Idealservice quale gestore del servizio di igiene urbana ha domandato l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, monocratiche e collegiali, della deliberazione di Consiglio comunale n. 48, cioè quella relativa all'affidamento *in house* e l'annullamento della delibera n. 50, dell'acquisizione delle quote. Nonché delle delibere di Giunta 121 del 2020 e n. 16 del 2021.

Il TAR Lombardia ha pronunciato la sentenza n. 8 il 4 gennaio 2022, mediante la quale il ricorso di Idealservice è stato in parte respinto. In particolare, la sentenza del TAR accoglie il primo motivo di ricorso, volto a contestare, sostanzialmente, una deficienza nel controllo analogo congiunto della società e, comunque, non accoglie il ricorso rispetto alla delibera n. 48, cioè sulla relazione ex articolo 34, dove trova convenienza l'affidamento *in house*, piuttosto che il ricorso al mercato.

Dopodiché siamo giunti alla sentenza del 4 gennaio. Dal 4 gennaio

la Giunta aveva due strade che poteva percorrere: quella di procedere con il ricorso al Consiglio di Stato, innanzi alla sentenza del TAR, oppure andare ad espletare una gara pubblica per il servizio integrato di igiene urbana.

Abbiamo percorso una terza strada, che era quella di condividere con i soci della società, cioè il Comune di Abbiategrasso, in qualità di socio di maggioranza e anche gli altri Comuni, quello di Motta Visconti e Zelo Surrigone. Il Sindaco si è confrontata con loro e con la società AMAGA, in modo tale da poter superare o accogliere le osservazioni poste dal Tribunale Amministrativo di Regione Lombardia. Ciò è avvenuto e si è arrivati alla modifica dello Statuto della società AMAGA S.p.A., alla modifica della convenzione tra i Comuni soci, in tal senso accogliendo, in sostanza, le osservazioni del TAR.

In Commissione si è posta la domanda: siamo sicuri che non ci sarà un altro ricorso da parte di Idealservice?

La risposta è stata: non siamo sicuri. Siamo sicuri che noi abbiamo adempiuto a quanto osservato dal Tribunale Amministrativo, quindi difficilmente il Tribunale Amministrativo rivede la sua posizione su questo fatto.

Quindi, per concludere. Oggi siamo qui, con questa deliberazione, ad approvare le modifiche allo Statuto della società AMAGA, alla modifica della convenzione tra i Comuni soci, alla conferma delle delibere n. 48 e 50 del 14 giugno 2021 e a riapprovare il

contratto di servizio per l'igiene urbana, con le modifiche delle date, modifiche, diciamo, rispetto all'approvazione dell'anno scorso, del giugno dell'anno scorso.

Mi sembra che in Commissione sono state date risposte a tutte le domande. Quindi, io per il momento concludo. Se poi c'è qualche altra domanda, sono a disposizione.

PRESIDENTE

Grazie all'assessore Beltramello.

La parola a Flavio Ravasi. Prego.

FLAVIO RAVASI

Sì. Come detto dall'Assessore, questi argomenti sono passati nella Commissione congiunta Finanza e Regolamenti.

Aggiungo semplicemente che, a suo tempo, quando ormai quasi un anno fa, insomma, diversi mesi fa., c'era stata la precedente Commissione, la criticità maggiore che era stata rilevata riguardava proprio la normativa del controllo congiunto.

Infatti, c'erano stati diversi voti di astensione, credo forse di tutti i Commissari di minoranza, proprio perché c'era poca chiarezza su questo tipo di norma. Il ricorso presentato da Idealservice andava a toccare due punti: uno la legittimità, diciamo, del provvedimento (come ha ricordato l'Assessore) e l'altra proprio la questione del controllo congiunto, che è stato

anche il punto sul quale il TAR si è pronunciato, chiedendo che venissero effettuate delle modifiche. Per cui, evidentemente, era un punto sul quale lavorare e un punto che andava modificato, approfondito, probabilmente, meglio già in quella sede.

In ogni caso, condividiamo la scelta dell'Amministrazione di non ricorrere ulteriormente al Consiglio di Stato, che avrebbe provocato un ulteriore spesa dal punto di vista legale. In più, probabilmente, confermando quanto già il TAR aveva stabilito. Quindi meglio andare, a questo punto, a rivedere la convenzione, lo Statuto per correggere quelle anomalie, quelle criticità che si erano rilevate sulla questione del controllo congiunto.

Aggiungo che il Comune di Bareggio, operando con una società in house, diventando socio, quindi, di AMAGA, al di là delle effettive possibilità di controllo, avrà un grosso impegno e un grosso lavoro, anche nel verificare i conti, i bilanci, tutta la parte proprio contabile amministrativa, perché è socio di una società, è, quindi, corresponsabile dell'andamento di quella società, per cui potrebbe anche essere chiamato a coprire eventuali disavanzi qualora ce ne fossero.

Ci auguriamo, ovviamente, che non ce ne siano. Come già successo, ad esempio, con ATS, che adesso è in liquidazione. Per cui, ecco, l'impegno sull'effettivo controllo della contabilità dell'Amministrazione, dell'andamento della società è sicuramente un impegno importante al quale l'Amministrazione è chiamata.

Per quanto mi riguarda, comunque, favorevole alla delibera.
Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Ravasi.

Monica Gibillini.

MONICA GIBILLINI

L'Assessore ha fatto bene a riepilogare un po' tutta la cronistoria perché, comunque, si tratta di una scelta importante che vincolerà il Comune per i prossimi dieci anni, almeno. Anche se il percorso per arrivare a queste decisioni ha una parte, anche, precedente alla valutazione dell'offerta di AMAGA, perché in un primo tempo la scelta della Giunta era stata quella di valutare la percorribilità col Consorzio dei Navigli che poi, invece, è stata scartata come scelta.

Venendo di più alla questione di questa sera, legata all'esecuzione della sentenza. La sentenza poneva, appunto, in rilievo due aspetti. Faceva salva, come ha detto l'Assessore, la bontà sulla valutazione di carattere economico-finanziario, quindi in questa parte favorevole al Comune, poi, non so, se nei contatti che il legale che la Giunta ha incaricato avrà sentito, presumo, la controparte Idealservice, quindi se conoscete che intenzioni ha, invece, la società su un eventuale appello, perché siccome ci

sono due motivi: uno è favorevole a noi, una è favorevole a loro, adesso non so se avete questa informazione.

Credo che se la sentenza non è stata notificata ci sono ancora i termini aperti per l'appello, però magari, su questo, se volete dare poi una informazione.

Detto questo, rispetto, invece, al merito dei due punti della sentenza le questioni erano fondamentalmente due. Uno, il fatto che il Comune non poteva dare un indirizzo vincolante sui servizi relativi al proprio territorio (cosa che è stata inserita nello Statuto), con la possibilità poi del diritto di veto per le scelte che vanno contro agli indirizzi espressi. L'altro aspetto è il fatto che ci fosse un Consiglio di Amministrazione dove, in qualche modo, il Comune viene rappresentato (adesso la semplifico un po' così).

Sulla questione dell'indirizzo, bisogna poi, appunto, dare degli indirizzi, perché, altrimenti, se non vengono dati bisogna farci un lavoro per andare a esprimerli poi nell'Assemblea dei Sindaci, nell'Assemblea dei Soci. Quindi, come diceva il Segretario in Commissione, si reinternalizza il servizio. Questo ha un lato della medaglia, che è il fatto di individuare direttamente la società che svolge il servizio. Dall'altro lato, bisogna, comunque, appunto, lavorare per formulare gli indirizzi e poi controllare che questi vengano a presidiare la vigilanza, sul fatto che questi indirizzi vengano seguiti.

Dall'altro lato, riguardo il Consiglio di Amministrazione, in realtà, per come è formulata la partecipazione societaria, i soci di minoranza, così come è scritto lo Statuto, siamo attualmente come soci di minoranza noi, nel momento in cui entriamo, Motta Visconti e Vermezzo con Zelo. Poi, entreranno Albairate, che è il punto successivo, e Castano Primo, che ha già manifestato la volontà di aderire. Quindi in cinque dovremo scegliere un unico soggetto che ci rappresenta nel Consiglio di Amministrazione, perché non abbiamo più del 35% delle azioni.

Quindi non lo so. Questo mi lascia un po' perplessa, perché comunque non abbiamo un nostro rappresentante. Dobbiamo fare i conti, almeno con - ad oggi - quattro Comuni. Poi, man mano che ne entrano altri, con altri. Per cui c'è questo aspetto. C'è il fatto di capire come è stata avviata l'organizzazione degli uffici per presidiare l'indirizzo e il controllo. Vediamo come verrà adattata l'organizzazione del Comune rispetto a questa nuova scelta, questa nuova corresponsabilità che ci portiamo in casa.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Gibillini.

Quindi, passiamo alla votazione se siete pronti.

Apro la votazione.

Consigliere Garavaglia.

ERMES GARAVAGLIA

Mi stavi bruciando sul tempo.

Solo una considerazione in merito a tutto il processo che avete seguito in questi ultimi mesi. Abbiamo avuto modo di affrontare, nel dettaglio, con l'assessore Pirota, tutta la questione, cioè il raccontano delle vicende che erano in ballo, proprio a fronte di una nostra richiesta, che poi sono state quelle riportate anche oggi anche in Commissione.

Abbiamo sostenuto e votato, a suo tempo, la scelta di questa decisione verso AMAGA, questa svolta nella gestione dei servizi, in particolare di igiene urbana e di spazzamento strade, oltre al tema del calore, come una scelta, sicuramente, coraggiosa e innovativa. È sicuramente vero tutto quanto è stato detto da chi mi ha anticipato. Dall'altra parte è altrettanto vero sia il lavoro fatto per rispondere a quello che è stato il ricorso. La nostra votazione è a favore e anche un augurio e un auspicio che si possa, finalmente, concludere tutta la pratica e poter dare il via il prima possibile a un nuovo servizio, con quello che i cittadini si aspettano. Non entro nel dettaglio: sacchetti, distribuzione, tutto quello che compete. Ormai siamo, purtroppo, a causa di questo intervento di ricorso... cioè ci è costato un pochettino di tempo. Quindi il nostro voto è favorevole.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Garavaglia.

La parola all'assessore Pirota per un inciso.

Prego Pirota.

ROBERTO PIROTA

Sì, grazie, Presidente. Volevo semplicemente aggiungere qualcosa in merito a quanto ci eravamo già, poi, detti in occasione della Commissione, se vi ricordate. In coda, qualche Commissario aveva chiesto notizie in merito alla consegna massiva. Colgo lo spunto anche per dare a voi qualche notizia in più, ma anche perché sfrutto il fatto che siamo in diretta e, quindi, magari qualche cittadino da casa ci sta ascoltando.

Quindi, vi avevo detto che avevamo dato questo incarico a Idealservice e aspettavamo una risposta. Questa risposta è arrivata. Sostanzialmente ci hanno informato che, visti i tempi, quelli che avevamo indicato, cioè quindi di provvedere a fare questa consegna entro il 30 di aprile. Li considerano tempi stretti. Quindi, pertanto, non saranno nella condizione di poter svolgere questo servizio. Noi, ovviamente, aspettavamo la serata del Consiglio che dichiarava e ci metteva nella possibilità di poter procedere, sin da domani mattina, con AMAGA su questa materia. Quindi, già da domani, lavoreremo con AMAGA per elaborare quella che potrà essere una consegna massiva che, a partire già dal mese di maggio, saremo nella condizione di poter organizzare.

Comunque, su questo verrà fatta una comunicazione ad hoc che nel mese di aprile dovrebbe arrivare ai cittadini, da parte di AMAGA stessa, con una presentazione. Stiamo studiando anche quelli che potrebbe essere l'inserimento, oltre che al calendario, anche di possibili novità legate alla raccolta e indicazione anche delle giornate in cui questo servizio verrà svolto nel mese di maggio. Questi sono gli obiettivi che ci siamo già dati e con i quali avremo da discutere e condividere il percorso, a partire da domani, con AMAGA.

Era giusto per aggiungere un qualcosa in più, rispetto a quanto ci eravamo detti settimana scorsa.

PRESIDENTE

Grazie, assessore Pirota.

Passiamo alla votazione.

Apro il punto numero 11. Votazione.

Quindi abbiamo 13 voti. 12 a favore e 1 astenuto.

A favore Flavio Ravasi (5 Stelle); Gambadoro e Garavaglia (Bareggio nel cuore), tutto il gruppo Lega. Astenuto il consigliere Gibillini.

Passiamo ora alla votazione per l'immediata eseguibilità.

Votazione. Come prima: 13 votanti. 12 voti a favore, 1 astenuto.

Il consigliere Gibillini si astiene. Flavio Ravasi (5 Stelle), Bareggio nel Cuore, con Gambadoro e Garavaglia, e tutta la

maggioranza col gruppo Lega.

Bene. Chiudiamo il punto numero 11. 22.47.



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE FINANZIARIO

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DI AMAGA S.P.A. ED ALLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000. CONFERMA PROVVEDIMENTI PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SUPPORTO GESTIONE TARI E APPROVAZIONE RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 22 del 11/03/2022 (Deliberazione n. 20 del 23/03/2022)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 16.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO


Bareggio, li 16.03.2022

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero: 20
			Data: 23/03/2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COZZI ANGELO CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).